



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

404^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 5 marzo 2015

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-52

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 53-72

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati)

(572) DI BIAGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996

(Relazione orale):

PRESIDENTE	6, 9, 11 e passim
FATTORINI (PD), relatrice	7
FILIPPIN (PD), relatrice	9
CONSIGLIO (LN-Aut)	11
BERTOROTTA (M5S)	12

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	15
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1552 e 572:

STEFANI (LN-Aut)	Pag. 16
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))	17
MUSSINI (Misto-MovX)	19
COMPAGNA (AP (NCD-UDC))	21
SERRA (M5S)	23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	26
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1552 e 572:

LO GIUDICE (PD)	26
-----------------------	----

Discussione:

(1209) PUGLISI ed altri – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie:

PRESIDENTE	28, 31, 35 e passim
FILIPPIN (PD), relatrice	28
FALANGA (FI-PdL XVII)	31
PADUA (PD)	35
CALIENDO (FI-PdL XVII)	37
URAS (Misto-SEL)	39

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	41
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209:

MATTESINI (PD)	41
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))	44
DONNO (M5S)	46, 49
CIRINNÀ (PD)	48, 49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SALUTO AL GRUPPO SCOUT «FIDENZA 2»		CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 56
PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 50	GRUPPI PARLAMENTARI	
		Ufficio di Presidenza	56
INTERVENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		MOZIONI E INTERROGAZIONI	
PRESIDENTE	51, 52	Apposizione di nuove firme a interrogazioni .	56
FAVERO (<i>PD</i>)	51	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	57
		Mozioni	57
<i>ALLEGATO B</i>		Interrogazioni	60
INTERVENTI		Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	67
Testo integrale della relazione orale della senatrice Fattorini sui disegni di legge nn. 1552 e 572	53	Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	72

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,57).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,58*).

Discussione dei disegni di legge:

(1552) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(572) *DI BIAGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996* (Relazione orale) (ore 9,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1552, già approvato dalla Camera dei deputati, e 572.

Le relatrici, senatrici Fattorini e Filippin, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Fattorini.

FATTORINI, *relatrice*. Signor Presidente, il testo del disegno di legge in esame, dopo le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito e la proposta di assorbimento dell'Atto Senato n. 572, reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja nell'ottobre 1996.

La Convenzione in esame risale appunto al 1996 ed è stata sottoscritta dall'Italia solo nell'aprile 2003, con un ritardo di sette anni, e anche in virtù di una espressa richiesta in tal senso del Consiglio dell'Unione europea. Molto tempo è poi passato prima che il Parlamento si occupasse dell'autorizzazione alla ratifica. L'esame è stato avviato infatti solo nel 2011, nella scorsa legislatura, e solo grazie alla presentazione di ben quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare, peraltro a loro volta stimolate da diversi atti di indirizzo approvati sia dalla Camera che dal Senato. Difficoltà e resistenze di varia natura hanno a lungo impedito la presentazione di un disegno di legge governativo, circostanza tanto più grave se si considera che, con una decisione del 2008, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea aveva fissato in due anni (e dunque entro il 2010) il termine per la ratifica da parte degli Stati membri. In questa legislatura il Governo ha finalmente presentato un proprio disegno di legge, che è stato approvato con alcune modifiche dalla Camera dei deputati lo scorso 25 giugno.

L'accordo è finalizzato alla revisione integrale del testo della Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori. In particolare, il testo in esame mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che, come sappiamo, ha segnato un profondo mutamento dell'approccio del diritto internazionale posto a tutela dell'infanzia.

Oltre a questo quadro che regola i rapporti con la Convenzione del 1989, si ricorda inoltre che questa Convenzione ha anche l'obiettivo – e questo è il suo punto più delicato – di dare un'adeguata veste normativa (ne parlerà poi la collega relatrice per la Commissione giustizia, senatrice Filippin) nell'ordinamento italiano alla cosiddetta *kafala*, un istituto giuridico di tutela sociale dei minori abbandonati o in difficoltà diffuso in alcuni Paesi di diritto islamico, dove non è prevista l'adozione. Si tratta di un istituto in qualche modo paragonabile allo strumento dell'affido, da cui pure si differenzia per diversi aspetti, che rende possibile – in genere attraverso una procedura giudiziaria – l'accoglienza dei minori in famiglie diverse da quella naturale. L'istituto della *kafala*, sconosciuto all'ordinamento italiano e a quelli occidentali, risulta previsto da specifiche norme

del diritto internazionale, tra cui la richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Con la ratifica della Convenzione, l'istituto della *kafala* potrebbe essere finalmente disciplinato anche nel nostro ordinamento, distinguendo, caso per caso, le delicate questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano e i vari provvedimenti di *kafala* previsti dagli ordinamenti di matrice islamica.

Tornando più in generale ai contenuti del testo oggetto di ratifica, e in particolare, per quanto mi riguarda, ai profili di competenza della Commissione affari esteri, si fa presente che la Convenzione in esame consta di 63 articoli suddivisi in sette capitoli riguardanti, rispettivamente, l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.

Passo rapidamente all'esame dei capitoli principali e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare agli atti il testo integrale della mia relazione, che reca la loro esplicazione complessiva. Gli articoli da 1 a 4 (capitolo I) delineano il campo di azione della Convenzione, cioè le misure relative all'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento, la tutela, la curatela e gli istituti analoghi, il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto (anche mediante *kafala* o istituto analogo), la supervisione da parte delle autorità pubbliche e l'amministrazione dei beni del minore.

Gli articoli da 5 a 14 (capitolo II) contengono disposizioni relative alla competenza (che viene attribuita in via generale alle autorità, amministrative o giudiziarie, dello Stato di residenza abituale del minore).

Gli articoli da 15 a 22 (capitolo III) dettano disposizioni in materia di legge applicabile, stabilendo in linea generale l'applicabilità, anche in questo caso, delle norme dello Stato ove il minore risiede abitualmente.

Gli articoli da 23 a 28 (capitolo IV) si incentrano sul riconoscimento di pieno diritto negli altri Stati e sull'esecuzione delle misure adottate in materia di protezione del minore da parte delle autorità di uno Stato.

Per quanto riguarda infine il disegno di legge di ratifica, come recita l'articolo 13, vi è invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni, mentre, per tutti gli altri aspetti di contenuto più pertinente della Commissione giustizia, rinvio alla relazione della collega Filippin.

La Convenzione non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario o con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'auspicio, come vi dicevo, è che si possa procedere ad una rapida approvazione del provvedimento, ricordando come il ritardo da parte italiana nell'adempiere a tale impegno internazionale sia oggetto di valutazione da parte dell'Unione europea. Con due lettere, rispettivamente del 23 maggio 2012 e del 14 giugno 2013, la Commissione europea ha infatti chiesto al nostro Paese di far conoscere le motivazioni di un simile grave ritardo, prospettando la possibile apertura di una procedura d'infrazione. Con successiva missiva del 18 luglio scorso, Bruxelles ha nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso

di adozione del disegno di legge di ratifica, quello che vi chiediamo di approvare oggi. Sollecitiamo pertanto l'approvazione da parte dell'Assemblea del testo in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale della sua relazione affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Filippin.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la collega Fattorini ha ben esposto il contenuto della Convenzione di cui oggi si propone la ratifica. Tuttavia, il disegno di legge n. 1552, d'iniziativa governativa, non si limita alla mera ratifica della Convenzione fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, ma prevede anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nel corso di ripetute audizioni presso le Commissioni esteri e giustizia riunite, nonché nella successiva discussione generale, sono emerse alcune criticità nel testo già votato alla Camera dei deputati, non relative al testo oggetto di ratifica, ma ai dispositivi previsti per l'adeguamento della normativa italiana di taluni istituti. Le due Commissioni di merito hanno quindi optato per proporre all'esame dell'Assemblea una ratifica semplice dello strumento internazionale, consapevoli però che ciò richiederà, in tempi successivi, la previsione di ulteriori norme di adeguamento. Nella seduta dello scorso 17 febbraio le Commissioni riunite hanno infatti conferito il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1552, già approvato dalla Camera dei deputati, ma con lo stralcio degli articoli dal 4 al 12 compreso e dell'articolo 14, e a proporre l'assorbimento nel medesimo del disegno di legge n. 572, a prima firma del senatore Di Biagio.

L'importanza della Convenzione e la necessità di una sua rapida ratifica, per le ragioni che sono state prima esposte dalla collega Fattorini, hanno dunque consigliato questa soluzione. Si ricorda che la Convenzione ha soprattutto l'obiettivo di dare adeguata veste normativa nell'ordinamento italiano alla *kafala*, istituto sconosciuto nel nostro ordinamento ed in quelli occidentali.

Cito in questo caso la definizione che della *kafala* hanno dato le Sezioni unite della Cassazione, con una sentenza depositata il 17 settembre 2013: un «istituto di diritto musulmano che – stante il divieto coranico dell'adozione (recepito in tutti gli ordinamenti di diritto musulmano (...)) e in ossequio al precetto che fa obbligo a ogni buon musulmano di aiutare i bisognosi e in particolare gli orfani – consente ad una coppia di coniugi, o anche ad una persona singola, di custodire e assistere minori orfani o comunque abbandonati con l'impegno di mantenerli, educarli ed istruirli, come se fossero figli propri fino alla maggiore età, senza che però l'affidato entri a fare parte giuridicamente della famiglia che lo accoglie e senza che all'affidatario siano conferiti poteri di rappresentanza o di tutela che rimangono attribuiti alle pubbliche autorità competenti».

Ne deriva che il riconoscimento dell'istituto della *kafala* non può far derivare nel nostro ordinamento effetti identici o analoghi a quelli dell'adozione, ma svolge piuttosto la funzione di giustificare l'attività di cura materiale ed affettiva del minore con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale. Questa definizione vi fa capire perché si è deciso di meditare ulteriormente sulle norme di adeguamento interno, alle quali comunque sarà necessario procedere in maniera tale che l'istituto della *kafala* possa essere finalmente disciplinato anche nel nostro ordinamento, ma distinguendo caso per caso proprio le delicate questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano e i vari provvedimenti di *kafala* previsti invece negli ordinamenti di matrice islamica.

Sempre per spiegare brevemente perché le relatrici si sono indotte a proporre all'Assemblea la ratifica semplice e il conseguente stralcio momentaneo di parte delle norme previste nel disegno di legge governativo, ricordo, in primo luogo, l'ambiguità del testo normativo approvato all'esame del Senato. Infatti, da un lato, si tenta di introdurre una normativa differenziata rispetto agli istituti interni dell'affidamento e dell'adozione nell'apparente rispetto delle caratteristiche dell'istituto islamico e non si sceglie la via semplice di prevedere l'affidamento internazionale per i minorenni non in stato di abbandono o l'adozione internazionale per quelli in stato di abbandono. Ma, dall'altro canto – e di qui l'ambiguità del testo – non si articola la disciplina in modo tal da renderla effettivamente conforme alle caratteristiche della *kafala* attribuendo, ad esempio, ai *kefalin*, cioè la famiglia o la persona singola che si prende cura del minore nel caso di stato di abbandono, una responsabilità genitoriale piena e propria, ad esempio dei tutori, e, quindi, comprensiva anche del potere di rappresentanza che invece resta in capo all'autorità consolare del Paese di origine del minore. Serve, dunque, un ulteriore esame di questa parte e la riformulazione del disegno di legge al fine di evitare che queste innovazioni, che vi sono previste e che hanno lo scopo di assicurare al minore la tutela del suo superiore interesse quando vengano a trovarsi in situazioni familiari e personali di particolare disagio e sofferenza, possano determinare disarmonie con la normativa interna italiana e, in particolare, con i principi vigenti in materia di adozione e affidamento aprendo di fatto la strada ad un sistema che aggira la nostra normativa, quella che era stata introdotta grazie alla Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali.

Per concludere, il disegno di legge di ratifica, a seguito delle modifiche introdotte nella seduta richiamata delle due Commissioni, detta le norme per l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e per l'ordine di esecuzione (articolo 2). Sono state poi introdotte modifiche all'articolo 3 individuando unicamente l'autorità centrale italiana nel Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, che per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale, ove necessario, della rappresentanza e assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica

amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla Convenzione internazionale.

Ricordo che questa definizione è mutuata dalla legge n. 64 del 1994 di ratifica della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio, nonché la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Questa definizione è quindi ripetuta costantemente nei nostri atti.

Si è previsto, inoltre, lo stralcio degli articoli da 4 a 12 e del 14, per le ragioni che ho appena esposto e che aveva ricordato anche la senatrice Fattorini. Si evidenzia come sia stato comunque mantenuto l'articolo 13, che reca una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni.

Per le ragioni dette poc'anzi dalla collega, si sollecita la rapida approvazione del disegno di legge così come proposto, ovvero della ratifica semplice, rinviando ad un secondo momento le ulteriori ma necessarie norme di adeguamento. (*Applausi della senatrice Mattesini*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'argomento al nostro esame è sicuramente spinoso e molto delicato. Cercherò di non soffermarmi, visto anche il poco tempo a disposizione, sulla situazione di questi ultimi vent'anni, in cui il nostro Paese ha dormito sonni tranquilli su questa Convenzione, risalente al 1996, che ha sottoscritto nel 2003 ma non ha mai poi di fatto ratificato. Ricordiamo, signor Presidente, per chi ci ascolta, che con la sottoscrizione di una Convenzione un Paese dichiara di condividere i principi in essa contenuti, ma è soltanto con la ratifica che si impegna a farli rispettare sul proprio territorio al pari di una legge nazionale.

Improvvisamente quindi questa ratifica oggi in esame diventa urgente e lo diventa perché c'è una procedura d'infrazione che sta per essere aperta, l'ennesima nei confronti del nostro Paese, sulla tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo, che sembrerebbe qualcosa di molto umiliante per l'Italia. Si imprime allora un'accelerazione e si cerca di risolvere oggi questa seccante situazione, dopo quanto accaduto in sede di votazione finale del provvedimento alla Camera, dove i voti favorevoli sono stati 422, i voti contrari 22 (della Lega Nord) e gli astenuti 4, che probabilmente si sono ravveduti. È stata anche svolta una dichiarazione di voto da parte di un deputato della Lega su questa ratifica che direi che non ha avuto molto successo: il nostro collega onorevole Rondini si è stracciato le vesti per far capire che la questione della *kafala* probabilmente era stata affrontata in modo non positivo e senza i dovuti accorgimenti.

Si parlava proprio di *kafala*, un termine che solo in epoca contemporanea ha acquisito un senso traslato in riferimento alle misure di tutela dei

minori. Come diceva bene chi mi ha preceduto, questo istituto si può paragonare a un affido, una sorta di tutela sociale fino alla maggiore età, nella quale i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine non vengono mai meno come succede invece nel nostro ordinamento. C'è stata una battaglia, che noi abbiamo sostenuto alla Camera, e probabilmente non ci ha ascoltati nessuno, ma vediamo che poi nelle Commissioni riunite di merito riunite qui in Senato c'è stata un'inversione di atteggiamento. Gli articoli 1, 2, 15 e parte dell'articolo 3 vengono confermati, mentre per gli altri è stato proposto lo stralcio. Come diceva correttamente la senatrice Filippin, ci sarà bisogno di meditare su questa tematica e di prendere in esame con una certa puntualità la questione della *kafala*, semmai si dovesse riprenderla e riportarla in quest'Aula.

Vedremo poi cosa accadrà dopo l'approvazione del disegno di legge al nostro esame. Certamente dovrà seguire una dettagliata regolamentazione e dovranno essere emanati opportuni provvedimenti che regolino i rapporti tra gli istituti di protezione dell'infanzia dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione, ma anche per i rapporti con altri Paesi. Inoltre il nostro movimento ha sempre, diciamo così, tenuto d'occhio i rapporti con l'Islam perché riteniamo si debba mantenere una grande attenzione su questo aspetto. Abbiamo presentato anche un ordine del giorno, che verrà puntualmente spiegato dalla mia collega Stefani, che impegna il Governo a riprendere alcuni provvedimenti che nel corso delle sedute di Commissione non sono stati previsti.

Dicono che sono solamente gli asini che non cambiano idea. Siamo contenti, quindi, che nelle Commissioni si sia avuta un'inversione di tendenza in senso positivo rispetto agli argomenti che avevamo portato all'attenzione della Camera. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

PRESIDENTE. Grazie, senatore Consiglio, anche perché abbiamo avuto parecchio tempo (diciannove anni) per riflettere su questo argomento, dato che la Convenzione risale al 1996.

È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, preliminarmente siamo costretti ad evidenziare come di consueto l'Italia si mostri in ritardo nel ratificare le Convenzioni. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare, infatti, risale al 1996 e aggiorna la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, oggi vigente nel nostro Paese, sottoscritta dall'Italia nel maggio del 2003. In pratica, dal 1961 arriviamo al 1996 per poi sottoscrivere dopo sette anni: nel 2003. Poi abbiamo riflettuto per altri dodici anni per renderci conto alla fine che non siamo pronti. Eppure l'Europa è pronta ad aprire una procedura di infrazione nei nostri confronti che non ci possiamo certamente permettere.

Decine e decine di minori presenti nel nostro Paese non sono stati sufficienti per giungere alla conclusione che ci sono casi di minori in stato di abbandono o di non abbandono che attendono di essere tutelati così come i loro coetanei nati in Italia. Tuttavia, non va dimenticato il dibattito

che si è intessuto durante questi mesi, dal quale è nata la scelta di procedere con una ratifica secca, previo stralcio degli articoli che invece destavano dubbi e confusione. *In primis* quelli afferenti all'istituto della *kafala* che va in conflitto con l'istituto dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, ma non per questo è tollerabile un simile ritardo.

A differenza di quanto accade nei sistemi giuridici eurocentrici, gli ordinamenti di derivazione islamica non solo non contemplano l'istituto dell'adozione, ma addirittura lo vietano. Ciò sul presupposto che il rapporto di filiazione debba essere rigidamente ancorato alla generazione biologica poiché la famiglia è di origine divina, mentre la filiazione è esclusivamente espressione della volontà di Dio e pertanto, la persona umana non possiede le facoltà di costituire artificialmente tale rapporto.

Istituto del diritto islamico positivo, la *kafala* trova ispirazione nel principio coranico in base al quale ogni buon mussulmano è tenuto ad aiutare i bisognosi, in particolare gli orfani. Sul punto abbiamo audito diverse associazioni nonché operatori del diritto, i quali hanno evidenziato come il provvedimento andava affrontato con la massima cautela, criticando l'operato frettoloso e forse anche superficiale dell'altro ramo del Parlamento.

Mentre l'Italia, sino ad oggi, è rimasta in silenzio rispetto alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 sulle misure di protezione dell'infanzia, fra cui rientra anche l'istituto della *kafala*, ben diverso è l'atteggiamento di molti Paesi del continente europeo che hanno già provveduto in vario modo a riconoscere il diritto di avere una famiglia anche ai minori provenienti dagli Stati che non conoscono l'adozione e che sono protetti tramite *kafala*. Il Belgio ad esempio, con una legge del 2005, ha introdotto una disciplina specifica per l'adozione dei minori provenienti dai Paesi la cui legge nazionale non conosce o proibisce l'adozione.

Per concedere un provvedimento di *kafala* e pronunciare l'adozione è necessario che vengano rispettate alcune condizioni. Intanto gli adottanti devono avere seguito corsi di preparazioni specifici e ottenuto il provvedimento di idoneità; non deve esserci stato, in precedenza, alcun contatto tra gli adottanti e le persone incaricate della cura del minore; il minore deve essere orfano di madre e di padre e deve essere destinatario di un provvedimento di abbandono. Il che significa che deve essere sottoposto alla tutela dell'autorità pubblica. Inoltre l'autorità competente dello Stato d'origine deve avere previsto una forma di tutela sul minore e deve avere autorizzato il trasferimento del minore al fine di una permanenza stabile all'estero, mentre le autorità competenti, sia belga che del Paese di origine del minore, devono avere approvato per iscritto la decisione di affidare il minore all'adottante o agli adottanti.

La Spagna, invece, con legge n. 54 del 2007 sull'adozione internazionale, si è dotata di norme di riconoscimento dell'istituto della *kafala*, che anticipano in qualche modo il regime della Convenzione dell'Aja del 1996. Adozione e *kafala* sono considerate distinte, però entrambe suscettibili di riconoscimento, purché siano costituite dall'autorità pubblica competente come mezzi di protezione internazionale del minore.

In Spagna si opta per una «nazionalità anticipata» del minore nel senso che, quando l'adozione di un minore viene chiesta da chi ha la nazionalità spagnola, si applica la legge interna sulle misure di protezione dell'infanzia. Invece, per gli stranieri residenti in Spagna che hanno la nazionalità di un Paese che non conosce l'adozione, la *kafala* su un minore che non è orfano non viene riconosciuta, perché non può ritenersi sussistente il consenso all'adozione di chi ha la responsabilità del minore.

Anche nel Lussemburgo le norme di diritto internazionale privato hanno portato i giudici ad applicare una sorta di nazionalità anticipata al minore.

In Germania l'adozione di un minore abbandonato sottoposto alla *kafala* è possibile quando i richiedenti siano di nazionalità tedesca o comunque coniugi il cui matrimonio è regolato dalla legge tedesca. Il problema del consenso all'adozione è risolto da un'importante norma che consente l'applicazione del diritto tedesco, al posto di quello di nazionalità del minore, quando ciò corrisponda a migliore interesse del minore.

Il Regno Unito, invece, ha stabilito che il provvedimento di *kafala* è stato in alcuni casi qualificato come «tutela» sul minore e il consenso dei tutori è stato ritenuto valido ai fini dell'adozione.

Anche in Svizzera una legge del 2002, in vigore dal 2003, ha stabilito dei requisiti supplementari al fine dell'adozione di un minore la cui legge nazionale proibisce l'adozione. Quindi per gli adottanti svizzeri, e per quelli stranieri richiedenti in Svizzera, è possibile adottare un minore straniero perché si applica la legge svizzera che prevede l'adozione. Sono tuttavia richiesti dei requisiti supplementari per il caso di minore straniero che entra in Svizzera in *kafala*: ad esempio, è richiesta la prova documentale del consenso dei genitori all'adozione del minore o una dichiarazione del Paese di origine che indichi le ragioni per cui il consenso non può essere rilasciato e una dichiarazione di una autorità competente del Paese di origine del minore che certifichi che il minore è stato affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera.

La Francia è l'unico Paese europeo ad avere introdotto espressamente nel proprio codice civile una norma che vieta l'adozione di un minore proveniente da un Paese che vieta l'adozione. Infatti è sancito che: «L'adozione di un minore straniero non può essere pronunciata se la sua legge personale proibisce questo istituto, salvo che il minore sia nato e risieda abitualmente in Francia». Di fatto, però, nonostante tale proibizione i provvedimenti di *kafala* vengono riconosciuti in Francia e la stessa adozione viene pronunciata anche nei confronti dei minori suddetti. Infatti, l'adozione di un minore in *kafala* è vietata in Francia solo quando uno o entrambi i coniugi hanno la nazionalità di un Paese la cui legge vieta l'adozione. Se però risiedono in Francia e la loro unione è regolata dal diritto francese, l'adozione può essere pronunciata anche nei confronti di un minore sottoposto a *kafala*, purché si tratti di minore nato e residente in Francia. Inoltre, per le coppie francesi il divieto di adottare un minore in *kafala* non sussiste se il minore è nato e risiede in Francia.

Vi chiederete perché ho voluto fare questo *excursus* legislativo. In realtà ho ritenuto opportuno fare questo paragone con gli ordinamenti giuridici più vicini a quello italiano al fine di evidenziare la difficoltà per il nostro Paese di rendere compatibile l'istituto della *kafala* con l'esistente ordinamento giuridico.

Il problema più sentito, e al contempo anche più dibattuto, è stato quello di dovere stabilire se un minore soggetto all'istituto della *kafala* nel suo Paese, possa ricevere una tutela simile a quella che garantirebbe l'applicazione dell'adozione, ma attraverso altri istituti previsti dal vigente sistema giuridico.

Il fatto che si sia giunti ad una conclusione meditata fa comprendere la necessità di non rinviare ulteriormente e inutilmente questa ratifica, dovendosi ritenere essenziale e prioritario nel nostro Paese un intervento normativo tale da rendere applicabili, il prima possibile e in maniera del tutto uniforme, le norme a tutela dei minori provenienti da Paesi di origine islamica.

Questa ratifica è importante non solo per i destinatari dell'istituto giuridico che dovrebbero beneficiare di questa tutela, ma anche per gli operatori del diritto che dovranno applicare la legge e trovare le giuste soluzioni per risolvere gli eventuali problemi che verrebbero a prospettarsi, suscettibili di essere confusi come discriminazioni nei confronti di minori indifesi.

Siamo certi che la ratifica permetterà di individuare la strada maestra per salvaguardare il superiore interesse del minore, di cui il mio Gruppo ha sempre mostrato cura e particolare attenzione. È nell'interesse del minore che bisogna orientare il voto finale di questo provvedimento, visto che l'Italia è teatro di accoglienza di migliaia di bambini provenienti da Paesi islamici, e purtroppo molto spesso orfani di padri e di madri.

Unico mio rammarico è che avrei desiderato l'accoglimento di un mio emendamento presentato con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, nel testo proposto dalle relatrici, dove si prescrive che l'autorità centrale può avvalersi dell'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla Convenzione. La proposta emendativa, non accolta in Commissione giustizia, verteva nel riconoscimento della funzione di supporto da attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza, in quanto referente istituzionale al quale il Ministero della giustizia potrebbe fare riferimento perché entità terza, indipendente e neutrale. Stranamente non si è voluto dare alcuna voce a questa *authority*. Mi chiedo se per caso dà fastidio a qualcuno o se la si reputa soltanto una figura istituzionale la cui natura formale mal si concilia con interessi che spesso vanno oltre le comuni buone intenzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea del Senato agli studenti dell'Istituto professionale «Achille Grandi» di Cantù, in provincia di Como, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1552 e 572 (ore 10,32)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per dare un piccolo contributo anche da parte nostra rispetto al complesso *iter* che ha portato oggi a discutere della ratifica di questa convenzione. Già solo tutti gli anni che sono trascorsi da quando è stata sottoscritta lasciano forse intendere come vi sia stata più di una perplessità. Grandissime perplessità ci sono invece da parte nostra proprio sul disegno di legge di ratifica.

Come ha già sottolineato il collega che mi ha preceduto, il senatore Consiglio, è molto particolare l'*iter* della discussione del provvedimento tra Camera e Senato. Alla Camera il Gruppo della Lega Nord e Autonomie ha condotto una forte e decisa opposizione al disegno di legge nella parte concernente il recepimento dell'istituto cosiddetto della *kafala*. Mi riferisco a tutti quegli articoli che disciplinano l'applicazione di questo istituto, sui quali noi manifestiamo non delle semplici perplessità, ma una decisa contrarietà.

Alla Camera solo la Lega Nord ha espresso un voto contrario a questo provvedimento, che poi è giunto in Commissione al Senato e ha avuto un *iter* anche in questo caso molto articolato e che ha compreso, fortunatamente, un ciclo di audizioni. Nel corso di queste sono stati auditi soggetti che, lungi dal non avere alcuna cognizione della materia, al contrario hanno seguito molto da vicino, anche dal punto tecnico, questi istituti. Tutti i soggetti auditi – tra cui l'Associazione Amici dei bambini, la stessa Presidente del tribunale dei minorenni di Roma, l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia, l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie – hanno condiviso le profonde perplessità manifestate dal Gruppo Lega Nord e Autonomie alla Camera. Tutti questi auditi hanno rilevato una profonda incongruenza rispetto all'*iter* di riconoscimento in Italia dell'assistenza del minore in situazione di stato di abbandono, in riferimento all'istituto del diritto islamico della *kafala*.

A questo punto potrebbe sembrare che, all'esito dell'esame in Commissione, il problema sia stato risolto; a nostro avviso, invece, non è così. Ricordiamo che in Commissione la Lega Nord aveva presentato un emendamento volto proprio alla soppressione degli interi articoli che disciplinavano la situazione del minore in stato di abbandono e di quello non in stato di abbandono, con l'applicazione dell'istituto della *kafala* in una maniera che noi ritenevamo assolutamente non condivisibile. La Commissione ha poi deciso di effettuare direttamente lo stralcio di queste norme.

Pur tuttavia, resta a nostro avviso una problematica che non è stata a questo punto risolta. Con la ratifica *sic et simpliciter* della Convenzione, ci troviamo di fronte ad una difficoltà rappresentata in particolare dall'articolo 3 della Convenzione stessa. Infatti l'articolo 3, facendo riferimento alle misure previste all'articolo 1, fra cui l'obbligo di assicurare il ricono-

scimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti, prevede, alla lettera *e*), «il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo»; per cui la problematica resta. Ci domandiamo, a questo punto, come si comporterà lo Stato italiano al riguardo di questa espressa disposizione e vorremmo quindi capire come, quando e in che maniera verrà recepito questo tipo di istituto, sul quale – come ha già detto prima un mio collega – noi abbiamo delle grandissime perplessità, tant'è che alla Camera abbiamo presentato addirittura una pregiudiziale di costituzionalità.

Noi riteniamo che la necessità di tutela del bambino e l'interesse del minore, in particolare dei tanti bambini minori che si trovano in una situazione di gravissimo disagio, debbano prevalere di fronte a tutti gli istituti. È necessario che venga assicurata una seria tutela e cura dei minori, a prescindere da questo tipo di istituti. Dobbiamo avere il coraggio di dire che l'interesse del minore deve essere assolutamente prevalente e deve superare le questioni di tipo religioso e l'applicazione di questi istituti. Per quanto ciò possa essere difficile, dobbiamo avere veramente questo coraggio.

Colgo l'occasione di questo intervento per ricordare che presenteremo un ordine del giorno, che sarà trattato e che poi magari illustreremo più diffusamente. Questo ordine del giorno fa riferimento a tutti i minori che sono arrivati in Italia non accompagnati in conseguenza di questi tristissimi flussi migratori che hanno interessato l'Italia, soprattutto in questi ultimi due anni. Ricordiamo che, da gennaio 2014, sono arrivati 6.722 minori, di cui 4.598 non accompagnati. Il V Rapporto ANCI 2011-2012 sui minori non accompagnati rileva che il problema sta assumendo delle dimensioni emergenziali. Dobbiamo pensare purtroppo al collegamento tra il fenomeno dell'abbandono di minori non accompagnati e quello dei flussi migratori. Approfondiremo il concetto più dettagliatamente quando illustreremo l'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, alcuni colleghi hanno ironizzato sul fatto che questa Convenzione del 1996 viene ratificata solo oggi. Ma questo non è stato un caso. Dal 1996 in avanti tutti i Governi in qualche modo hanno impedito la ratifica di questa Convenzione, per il semplice motivo che, con il passare degli anni, la situazione si è aggravata, non si è semplificata. L'introduzione della *kafala* nel nostro ordinamento significa la sottomissione del nostro ordinamento al diritto islamico. Per capirci, sarebbe come se noi dicessimo al Parlamento iraniano, a quello afgano o a quello del Pakistan che i genitori possono avere in affidamento un bambino italiano, però devono obbligatoriamente convertirsi al cattolicesimo. Vorrei vedere la discussione che ne scaturirebbe in un parlamento islamico da una simile proposta.

Ahimè, vediamo ciò che la *kafala* richiede.

Ho qui le note e gli appunti dei Governi *pro tempore* di questi venti anni, in cui, nero su bianco, si scrive che, poiché è obbligatorio per chi prende in affidamento un bambino che professi la religione musulmana o che comunque si islamizzi, e quindi si converta, si configurano evidenti profili di contrasto con il diritto di professare liberamente la propria fede, sancito dall'articolo 19 della Costituzione, nonché con il principio costituzionalmente garantito, e affermato anche a livello comunitario, del divieto di discriminazioni fondate sulla religione di appartenenza.

Forse siamo un po' schizofrenici. Un mese e mezzo fa tutta l'Europa si è ribellata al grido di «*Je suis Charlie*», proclamando di essere per la libertà di pensiero. Il libro «Sottomissione» vende milioni di copie per denunciare che l'Occidente si sottomette ai *Diktat* di ciò che nel frattempo è cambiato. Sono stato a Istanbul nel 1970 ed era una città totalmente occidentale, come New York. Non ho visto un velo, non ho visto una persona vestita alla turca. Chiunque vada ad Istanbul ora trova una città totalmente islamizzata e sottoposta alla *sharia*. Infatti, i movimenti fondamentalisti musulmani degli ultimi anni hanno accentuato la loro pretesa di imporre, anche extra territorialmente (vedi Inghilterra), la *sharia* nelle corti islamiche di quel Paese.

Vi sottopongo questo problema che non è stato affatto risolto, tant'è che abbiamo presentato un emendamento che, per salvare il salvabile, richiama la necessità per le nostre autorità, o meglio per chi dovesse gestire la *kafala* in Italia, (che – ricordo – non è un'adozione ma solo un affido perché il bambino rimane comunque proprietà della comunità e non entrerà mai a far parte della famiglia di adozione), di verificare il rispetto dei principi costituzionali di libertà religiosa. Quanto il Governo afferma nelle suddette note è qualcosa di teorico. Infatti, nel caso in cui vi sia *coactus tamen voluit*, per cui la coppia si converte per avere il bambino, dopo è difficile dire che si tratta di una conversione coatta e ancora più difficile è ottenere la revoca della conversione, perché in questo caso subentra l'apostasia e la pena di morte prevista per chi dovesse giocare sulla questione di una falsa conversione.

Chiedo pertanto che il Parlamento, che è un luogo dove non si fa solo tecnicismo ma politica a tutti i livelli, si domandi se questo è il momento, dopo quanto sta accadendo nel rapporto tra l'Europa e il mondo fondamentalista musulmano, di recepire nel nostro ordinamento un trattato di vent'anni fa che, man mano che passa il tempo, non solo evidenzia tutte le preoccupazioni e le perplessità a fronte di principi costituzionalmente garantiti, ma diventa un'ulteriore sottomissione del nostro ordinamento e dei nostri principi ai *Diktat* che vengono da quei Paesi musulmani che pretendono per l'affidamento l'adozione della *kafala*.

Presenteremo quindi questo emendamento, che in realtà rappresenta solo una riduzione del danno, e invitiamo il Parlamento a compiere uno sforzo ulteriore per evitarlo. Un fatto è certo, noi introduciamo la *kafala* nel nostro ordinamento e questa prevede obbligatoriamente una conversione coatta a diventare musulmani, dopodiché diciamo che valuteremo

cosa fare per evitare questo pericolo. Non mi sembra un modo molto saggio di procedere. (*Applausi del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito di questo disegno di legge, vorrei esprimere la mia soddisfazione, contrariamente alla posizione espressa poc'anzi dal senatore Giovanardi, per il fatto che il Senato ieri, oggi e auspicabilmente anche nei prossimi giorni, si è impegnato su disegni di legge che pongono delle pietre angolari per quanto riguarda l'adeguamento della nostra normativa nazionale rispetto ad una società che cambia. Pertanto, attraverso l'adozione dei provvedimenti di questa mattina, (a cominciare da quello di ieri sul traffico di organi) relativi all'adozione internazionale e all'affido, nonché di quelli che ci vedranno impegnati la prossima settimana in materia di divorzio, stiamo assolvendo ad un nostro compito prioritario. Mi riferisco al fatto di dare risposte a tutti e non soltanto a quei potentati e a quelle situazioni di emergenza che in realtà non sono la parte migliore del nostro Paese. Sono una parte di cui dobbiamo farci carico, ma c'è anche il resto che sta spesso in silenzio e che ha tanto bisogno della nostra attività, a maggior ragione proprio nel momento in cui il mondo, che ci piace definire sempre più globale, ci chiede davvero di farci carico di una serie di processi di cura e di integrazione, che nel caso specifico di oggi riguardano soprattutto la fascia più debole della popolazione e che dobbiamo preoccuparci di tutelare di più.

La Convenzione dell'Aja è del 1961, quindi in parte è anche obsoleta, e in questo momento con il disegno di legge in esame stiamo cercando di integrarla nel nostro ordinamento. Essa sicuramente ci pone degli aspetti critici, ad iniziare dall'istituto della *kafala*. Dobbiamo esaminare come sia possibile integrarlo, riflettendo anche sul tema generale delle adozioni, dell'affidamento, della genitorialità e della cura dei minori. Noi vediamo che la nostra società è sempre meno cristallizzata nella realtà di famiglie mononucleari con figli e si apre sempre più a una famiglia allargata, in cui si susseguono vari matrimoni, in cui fratelli che hanno diverso padre o diversa madre convivono e hanno diritto di convivere e di essere integrati. La nostra è una società che accoglie; il nostro è un Paese vocato all'accoglienza, è un Paese in cui le adozioni anche internazionali hanno una loro storia e un loro profondo radicamento. Chiaramente, soprattutto alla luce del tema delle adozioni internazionali, questo ci impone un confronto.

Nel caso della *kafala* si tratta veramente dell'integrazione di due culture e di due approcci diversi, perché da un lato abbiamo la matrice europea con cui vediamo la genitorialità e dall'altro abbiamo quella islamica. Nella *kafala*, infatti, il *kafil*, che è il soggetto cui viene affidato il minore per la protezione e la cura (che significa la crescita, l'istruzione, l'ottenimento del successo di questo minore una volta cresciuto) chiede

però di non recidere mai il legame parentale, il vincolo di sangue, e questo ci impone una riflessione che è reale: la *kafala* ce la impone, perché oggi è necessario integrarci con un sistema diverso. Si tratta, però, di una riflessione che dobbiamo fare anche rispetto alle adozioni internazionali con altri Paesi. Il genitore adottivo si deve cioè domandare quale tipo di relazione questo minore che farà crescere deve intrattenere con la sua cultura d'origine.

È chiaro che può fare effetto – e vedo che al senatore Giovanardi fa molto effetto – il fatto che il mondo islamico si preoccupi principalmente del mantenimento di quei legami culturali che con questo istituto si impone al minore di mantenere. Ricordiamo che nel mondo islamico non è assolutamente prevista l'adozione così come la vediamo noi: il rapporto genitoriale è esclusivamente biologico (e questo dovrebbe piacere anche a certe parti politiche), quindi, di fatto, la potestà genitoriale non la si può trasferire.

L'articolo 44 della legge sull'adozione che disciplina l'adozione in casi particolari, potrebbe anche essere lo strumento per integrare la *kafala* nel nostro ordinamento, ma è anche vero che l'incrociarsi di sentenze ci richiama oggi a un lavoro molto attento, perché, come è stato ricordato dalla relatrice, la situazione è delicata e impone soprattutto una verifica caso per caso. Noi parliamo di minori, di situazioni specifiche, quindi dobbiamo stare molto attenti a creare un quadro normativo che permetta però anche una valutazione caso per caso e il rispetto, secondo lo spirito e la natura della convenzione stessa, della normativa e della cultura del Paese d'origine.

Giudichiamo quindi positivamente lo stralcio di alcune norme, solo a patto che questo Senato, con l'aiuto del Governo, si impegni seriamente ad esaminarle in tempi brevi all'interno delle Commissioni di merito, che hanno lavorato con attenzione, avvalendosi anche del contributo di auditi e che potranno avvalersi di tutte le competenze, dato che questo è un interesse veramente trasversale. Esse potranno sciogliere i nodi evidenziati e portare molto rapidamente in Aula questo tema, per arrivare ad una definizione completa della ratifica e all'accoglimento dell'intera Convenzione nel nostro sistema.

Condividiamo anche la preoccupazione di evitare una sanzione. Come abbiamo ricordato più volte in quest'Aula, è in arrivo la legge di delegazione europea. È vero che il sottosegretario Gozi ci dice che il numero delle sanzioni si è ridotto, ma è anche vero che comunque tale numero è percentualmente doppio rispetto alle procedure che potrebbero essere aperte rispetto ad altri Paesi. È chiaro quindi che dobbiamo accelerare la nostra attività ed essere più attenti.

Essendo il nostro Paese votato all'accoglienza, come ho detto, sarebbe particolarmente vergognoso che ci facessimo punire per negligenza in questo ambito, ma sarebbe altrettanto vergognoso che non fossimo in grado di dare certezza alle famiglie e soprattutto ai minori. E qui vorrei concludere sottolineando un altro aspetto che, in realtà, è forse quello che dovrebbe guidarci, una sorta di GPS nel nostro lavoro: in tutte le sen-

tenze, in tutte le audizioni e nella discussione che abbiamo svolto si parla della tutela degli interessi dei minori. Sembra una formula tecnica, invece è una formula che ci ricorda un punto di grandissima umanità, che è la cura dei bambini.

Anche il provvedimento successivo si inquadra in questo tema e vorrei che ci fermassimo a riflettere su quanto, al di là di provvedere tecnicamente a testi di legge corretti, stiamo veramente investendo sulla cura dei piccoli e degli adolescenti, soprattutto in una situazione di crisi economica in cui i primi a soffrire sono proprio i più piccoli, che sono meno tutelati e meno visibili e che hanno sicuramente meno forza nel farsi intendere.

Chiederei allora a questo Senato un impegno, intanto di destinare maggiori risorse a tutto il sistema di pubblico sostegno, perché dobbiamo ricordarci che quando parliamo di tribunale dei minori stiamo parlando anche di un sistema esterno, che è quello dei servizi sociali, un sistema fondamentale per applicarsi caso per caso.

Vorrei far presente a chi mai distrattamente non dovesse essersene reso conto che in realtà le risorse destinate a tutti i servizi sociali sono state profondamente tagliate, per cui oggi i bambini sono numeri di fascicoli che passano di mano in mano. Chiedo quindi una maggiore attenzione ed un maggiore investimento, anche sulle condizioni di povertà delle famiglie, che a volte devono dare il loro bambino in tutela ad altri perché manca il lavoro.

Chiedo altresì maggiori attenzioni a livello di rapporti internazionali per quanto riguarda le garanzie su un mondo, quello delle adozioni internazionali, che è difficile, perché convivono situazioni di grande generosità ed umanità con un vero e proprio traffico di bambini. Credo che su questo non possiamo chiudere gli occhi perché è una realtà lontana. Come Comitato per le questioni degli italiani all'estero ci siamo interessati del tema ed abbiamo la fortuna di avere una rete di italiani nel mondo che dobbiamo utilizzare per essere più attenti anche su questi aspetti. (*Applausi dei senatori Bencini, Maurizio Romani e Zin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei anzitutto rendere onore al lavoro delle relatrici, che ci hanno esposto la complessità del provvedimento in esame.

Di solito, i provvedimenti di ratifica sono meno complicati, magari giungono egualmente in ritardo, ma abbastanza facilmente all'attenzione dell'Aula, alla discussione ed alla approvazione. Qui invece le stesse relatrici ricavano da alcuni disegni di legge allegati proposte emendative, sulle quali torneremo in sede di esame degli emendamenti.

Qual è il problema che pone questa ratifica e che probabilmente spiega, come qualcuno ha detto, i tempi lunghi, i ripensamenti ed i ritardi?

Il problema è che se, sul piano del diritto privato, gli istituti connessi alla cosiddetta *kafala* possono essere, dal punto di vista occidentale, resi più analoghi a quelli che noi faremmo rientrare nell'affidamento, il diritto islamico, dovunque e comunque interpretato, esclude la possibilità di adozione. Ma questi sono problemi tutti e soltanto riconducibili al diritto privato.

In un Paese con una storia nazionale come la nostra, mi permetto di aggiungere che esiste anche la Costituzione. Esiste un diritto costituzionale scritto che rende meno privatistica, meno tecnicistica e meno generica quella stupenda formula di adeguamento all'impianto normativo che anche a me tante volte è capitato di adoperare in sede di discussione sulle ratifiche.

Ferma restando la massima sensibilità e la massima umanità nel cercare di salvaguardare i diritti e gli interessi dei minori, io mi sento molto colpito quando odo colleghe che stimo, come la senatrice Mussini ma anche la senatrice Stefani, ammonirci che, una volta salvaguardata la priorità dei diritti e gli interessi dei minori, il resto è irrilevante. No. Il resto non è irrilevante. Mi ha molto colpito come la collega Bertorotta nel suo *excur-sus* si sia riferita alla Francia, Paese che non è al centro delle priorità etico-civili della collega Fattorini, per una troppo forte *laψité* di timbro illuministico, mentre a lei piace di più, come ha detto recentemente in assemblee internazionali, un secolarismo o una *laψité* di tipo anglosassone.

I francesi hanno detto che, dove non c'è l'istituto dell'adozione, neanche loro lo contemplanò: hanno cioè fatto *barrage* a ogni ipotesi di possibile introduzione di *kafala* nell'ordinamento. Noi non dobbiamo «seguire» e in questo mi fido abbastanza degli emendamenti proposti dalle relatrici, ma già il fatto che ci abbiano proposto tali e tanti emendamenti (l'espulsione dall'articolo 3 della *kafala* come riferimento giuridico, la previsione, presa anche questa da un disegno di legge non del Governo, ma del collega Di Biagio, di una autorità centrale di riferimento dell'ordinamento nazionale) rende probabilmente più opportuna la presenza in quest'Aula di un rappresentante del Governo titolare di prerogative in materia di giustizia che non degli affari esteri.

Resta però, grande come una casa, me lo consentano con molta amicizia le colleghe Stefani e Mussini, anche il problema dei genitori, che è la libertà di religione. Non voglio citare questo o quell'articolo della nostra Costituzione. Forse tecnicamente, se diventassi giudice della Corte costituzionale, mi toccherebbe citare l'articolo 19. Ma io direi che tutta la Costituzione italiana contempla e garantisce la libertà di religione o, meglio, la non barattabilità della libertà di religione.

E allora, in quelle ipotesi in cui vi sarebbe da pretendere la conversione dei genitori, sul piano della sensibilità umana vado ancora al di là delle senatrici Mussini e Stefani: capisco quei genitori che barattano il loro credo religioso di fronte al rapporto di una vita e li rispetto; sul piano del nostro ordinamento, però, possiamo barattare la nostra Costituzione con qualche bambino in più! E Dio sa se ne abbiamo bisogno: la crisi delle adozioni internazionali è sotto gli occhi di tutti ed i dati sono allar-

manti. Credo però che questo vada tutelato e sarebbe opportuno che le relatrici ci prospettassero, oltre alla meritoria fascia di emendamenti già illustrata in sede di relazione, qualcosa che meglio tuteli la non convertibilità come prezzo del bambino da avere affidato, nell'interesse del provvedimento ed in quello di riprendere la via.

Un'ultima considerazione: si è parlato di ritardi, comprensibili o no, della minaccia di sanzioni e così via. Sono tutti argomenti che lasciano il tempo che trovano, perché o non è in gioco alcuna ipotesi di diritto costituzionale, altrimenti, nella concezione democratica, il diritto internazionale non può mai implicare disinvolute lesioni della sovranità nazionale sotto il profilo dei diritti costituzionali. (*Applausi del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (*M5S*). Signor Presidente, stiamo esaminando la ratifica della Convenzione sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre del 1996 (come è già stato ripetuto più volte) su cui oggi forse si intravede la fine del *tunnel*.

Dal 1996, vari disegni di legge, norme e mozioni hanno riguardato questo importante tema. Ora, con i disegni di legge nn. 1552 e 572, si tenta di migliorare la proposta iniziale: la Convenzione dell'Aja del 1996 era stata al centro dell'attenzione anche nelle precedenti legislature, ma l'esame dei diversi progetti di legge prodotti non era mai stato realmente avviato e sembra invece che quest'ultima stesura sia quella definitiva.

Si tratta di una Convenzione particolarmente importante, perché riguarda l'ipotesi di una sorta di affidamento internazionale ed i provvedimenti stranieri di *kafala* (che è la misura di protezione dell'infanzia disposta all'estero nei Paesi di tradizione giuridica islamica, che si colloca a metà tra adozione e affido).

Nello specifico, sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge n. 1552, che disciplina l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e l'assistenza legale del minore in stato di abbandono. In merito al primo punto, regolato dall'articolo 4 del testo, viene chiesto l'inserimento anche delle comunità di tipo familiare, tra le possibilità di accoglienza.

È però l'emendamento che propone una nuova versione del comma 2 dello stesso articolo a stabilire in particolare i requisiti per l'affidamento del bambino non in stato di abbandono, a partire da una collaborazione tra l'autorità centrale del Paese di origine e la Commissione italiana per le adozioni internazionali. Perché ciò avvenga, è necessario che venga individuata la finalità dell'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione: l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo

incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto, anche mediante *kafala* o istituto analogo.

E proprio nell'istituto della *kafala* per i Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico.

La legge islamica, inoltre, vieta l'adozione. Per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela il diritto islamico prevede dunque la *kafala*, un istituto tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita attraverso l'affidamento alle cure dei parenti. La *kafala* è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano. Con questa ratifica migliorata, dando la veste giuridica alla *kafala*, molte famiglie riescono ad ottenere l'affidamento del bimbo.

Voglio a tale proposito leggere la storia di una coppia di genitori italiani che hanno deciso di adottare una bambina somala. Il giudice, dopo aver sentito le testimonianze, svolte le indagini e verificata la reale capacità di accudimento dei richiedenti, affida alla mamma, in quanto di origine somala, la bambina con sentenza di *kafala*. Essendo la Somalia un Paese musulmano, non c'è l'adozione secondo le regole occidentali, ma esiste la forma di protezione dei minori chiamata appunto *kafala*. Questi genitori felici non riuscivano a portare la loro bimba in Italia perché veniva richiesto loro di darle un nome, poiché non era stata ancora registrata. Il cognome invece le viene assegnato dal giudice seguendo i dettami della legge islamica e qui forse c'è questa problematica legislativa che molto probabilmente cercheremo di affrontare negli specifici disegni di legge che saranno incardinati in Commissione giustizia. Dicevo, comunque, che erano arrivati i documenti dalla Somalia che si era provveduto a far tradurre e legalizzare per mandarli in visione all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI). L'agenzia, dopo averli valutati, aveva trovato alcune incompatibilità con la legge sull'adozione internazionale, tra cui la più grave: l'Italia non riconosce la *kafala*. Per cui comunicava che era impossibile procedere.

L'Italia è l'unico Paese europeo che non ha regolamentato questo istituto giuridico islamico. La situazione diventa sempre più insostenibile per questi genitori, perché hanno la sentenza del tribunale somalo che li riconosce genitori affidatari della bimba che si trova a solo due ore di aereo da loro, in un Paese pericoloso da cui ogni settimana arrivano notizie di attentati e a Nairobi la situazione non è affatto tranquilla: anche lì ci sono attentati e gli stranieri sono avvisati di non andare in giro per la città e, soprattutto, di evitare uffici come consolati o ambasciate. Le richieste di visto per i minori affidati in *kafala*, che vengono inoltrate ai nostri consolati nei vari Paesi dove è in vigore il diritto islamico, sono sistematicamente oggetto di diniego. Ciò avviene nonostante la Corte di cassazione a sezioni unite, in merito ad una coppia di italiani che avevano in affidamento di *kafala* un minore straniero dal Marocco, abbia fissato il seguente

principio di diritto: «Non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di *kafala* pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel Paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito».

Dopo quaranta giorni di attesa e la richiesta di accesso agli atti, il 28 marzo 2014 veniva consegnato l'atto di diniego, alla coppia della nostra storia. Le ragioni addotte sono che «la sentenza di affidamento del tribunale somalo non è conforme all'ordine pubblico italiano e che, non menzionando la durata prevista dell'affidamento, lascia intendere che è a tempo indeterminato e che non vengono espressi i doveri dell'affidatario». La coppia presentava subito ricorso al TAR del Lazio contro il diniego: seguono così altri lunghi mesi di attesa, di dubbi e speranze. I due riflettevano sul da farsi nel caso di una risposta negativa dal tribunale amministrativo del Lazio e cominciavano a pensare alla possibilità che si dovesse stravolgere completamente la loro vita decidendo di trasferirsi in Kenya. Il 22 luglio 2014 veniva finalmente depositata la sentenza dei giudici del TAR e il ricorso era stato accolto! Tra le motivazioni della sentenza troviamo che, negli anni passati, la giurisprudenza italiana ha rilevato «la compatibilità dell'istituto della *kafala* con l'ordine pubblico italiano» culminando con la sopracitata sentenza del 16 settembre 2013 n. 21108 delle Sezioni Unite della Cassazione; inoltre spiega che durata e doveri dell'affidatario «rientrano nell'istituto stesso della *kafala* che non prevede necessariamente una durata e che è preordinato alla cura materiale ed affettiva del minore». Il diniego viene dunque dichiarato illegittimo e pertanto annullato.

La situazione dei bambini in *kafala* è davvero una cornice del purgatorio di dantesca memoria. Alla bimba somala è stato rilasciato un visto turistico, hanno rifiutato il permesso di soggiorno, non può essere iscritta all'anagrafe e le sono negati anche un codice fiscale o la tessera sanitaria. Per ora è semplicemente una turista agli occhi della legge italiana e quando scadrà il visto, nonostante due cittadini italiani siano responsabili per lei, sarà a tutti gli effetti una clandestina.

Siamo dunque profondamente convinti della necessità che questo documento di ratifica diventi ordinamentale e detti la parola fine all'*iter* discriminatorio di adozione nei confronti di bambini di tradizione islamica. Dando vita ed attenzione al sistema di protezione sociale, attraverso tutto il sistema di attenzione al servizio sociale di assistenza e tutela, con maggiori finanziamenti alle reti di tutela su affidamento e adozione, nonché con l'impegno all'eliminazione della rete di tratta dei minori che giungono nel nostro Paese senza genitori, questo primo passo di votazione della ratifica ci deve stimolare a presentare e ad attuare soluzioni fattibili di tutela ed accoglienza. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti e ai docenti dell'Istituto privato «Ugo Foscolo» di Roma che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1552 e 572 (ore 11,11)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, se c'è un buon servizio che il Parlamento italiano può rendere oggi al clima di guerra di religione che si sta diffondendo nel nostro Pianeta, è quello di inserire all'interno di discussioni come questa, che riguardano una laica gestione dei diritti delle persone, una sovrastruttura di carattere ideologico che sposta l'attenzione dal dato concreto, che è quello dell'interesse dei bambini, ad una contrapposizione inutile e dannosa delle posizioni ideologiche degli adulti.

Vedo che oggi il principio della tutela della laicità delle istituzioni dall'inserimento nel nostro ordinamento di un istituto che abbia una derivazione islamica è fatto proprio da quelle stesse forze politiche che poi, in altre occasioni, fanno un punto d'onore di difendere invece le caratteristiche di derivazione religiosa di norme che fanno parte del nostro ordinamento. Credo che sia un'impostazione sbagliata. Io non ho, evidentemente, alcuna simpatia per il principio dell'adeguamento della legislazione di uno Stato ai precetti religiosi, ma sono ancora più convinto della necessità di far prevalere i diritti fondamentali della persona rispetto a discussioni che riguardano, per l'appunto, ideologie, posizionamenti etici, confessioni religiose.

In particolare, faccio tesoro delle parole della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata a New York nel 1989, che dovrebbe essere il nostro faro tutte le volte che parliamo di diritti dei bambini e che all'articolo 3 recita: «In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione».

Il senatore Compagna ci ammoniva a non pensare che una volta garantiti gli interessi dei minori il resto sia irrilevante. È giusto, sono d'accordo, ma il punto non è questo. Il punto è stabilire, come fa appunto la Convenzione di New York, che una volta tutelati gli interessi dei minori, il resto viene dopo. Il resto, per parafrasare la Convenzione di New York, deve essere oggetto di secondaria considerazione. Il tema, quindi, non è il nostro bisogno di qualche bambino in più in una situazione di calo demo-

grafico ma il diritto di ognuno di quei bambini di vivere e crescere in serenità e in un ambiente familiare adeguato alle proprie necessità.

Tra poco discuteremo di un provvedimento relativo all'adozione da parte di famiglie affidatarie che riguarda un problema analogo, cioè l'armonizzazione di due principi normativi che rischiano di entrare in collisione tra di loro. In quel caso, probabilmente, la nostra discussione sarà più semplice perché si tratta di due norme interne alla nostra stessa legislazione. In questo caso abbiamo una difficoltà in più, perché dobbiamo relazionarci con una norma che non fa parte del nostro ordinamento. Ciò nulla toglie alla necessità che si compia questo sforzo.

La politica lamenta spesso che le corti e i tribunali si sostituiscono al legislatore intervenendo su materie che riguardano i diritti delle persone, ma questo è e sarà inevitabile nel momento in cui il legislatore decide di non intervenire.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,16)

(Segue LO GIUDICE). Così si può verificare, come è accaduto nel nostro Paese proprio relativamente alla *kafala*, che la Corte di cassazione emetta sentenze che variano a seconda del punto di vista con il quale si relazionano con l'altro ordinamento. Nello specifico, da una parte si avrà una decisione che riconosce in sé la possibilità di un affidamento nella forma della *kafala* e dall'altra – mi riferisco ad una seconda sentenza sempre della nostra Cassazione – una decisione che riconosce un ricongiungimento familiare tra adulti e un bambino affidato nella forma della *kafala*. Ebbene, in questi casi si arriva ad una legislazione che può apparire discordante in quanto non si inserisce in un quadro normativo organico e definito.

Noi, peraltro, oggi ci troviamo nella situazione, come più volte è stato ricordato, di dover affrontare una procedura di infrazione. Va da sé che nel momento in cui ci facciamo carico e siamo consapevoli di voler essere e restare parte attiva, integrante, dinamica, trainante in un processo di costituzione anche politica dell'Unione europea, dobbiamo considerare che nel momento in cui ci troviamo in procedura di infrazione non siamo di fronte ad un soggetto altro che ci sta sanzionando e che ci costringe a fare cose che non vorremmo: noi siamo parte di tale soggetto, l'Unione europea, ne siamo fondatori. In questo caso vi è un soggetto virtuale, cioè la platea degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja, con i quali abbiamo liberamente deciso di stare e ai cui principi e ai cui impegni abbiamo volutamente e consapevolmente deciso di adeguarci. Quindi siamo noi stessi a metterci sotto procedura di infrazione, quando lo siamo da parte dell'Unione, perché non rispettiamo un principio, un'azione, un impegno che l'Unione europea ritiene necessaria per garantire

un diritto fondamentale com'è, in questo caso, il diritto dei minori a stare all'interno di un contesto in cui la responsabilità genitoriale, e tutto quel che ne consegue, siano adeguatamente tutelati.

Proprio per questo ritengo che lo stralcio oggi sia necessario, ma sarà molto importante che a tale decisione si accompagni, come previsto nella discussione che abbiamo svolto in Commissione giustizia e negli interventi delle relatrici oltre che, mi auguro, nella consapevolezza dell'intera Aula del Senato, l'impegno a riprendere immediatamente il resto del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. È vero, infatti, che le audizioni che abbiamo svolto in Commissione giustizia, insieme alla Commissione affari esteri, hanno mostrato che da parte dei soggetti interessati, istituzionali o associativi, vi è una serie di perplessità rispetto al modo in cui stiamo regolamentando, attraverso questo provvedimento legislativo, l'applicazione effettiva nel nostro ordinamento della Convenzione dell'Aja. È altrettanto vero che le osservazioni che sono state fatte sono tutte nel merito della regolamentazione: nessuna di esse è stata fatta contro il recepimento della Convenzione o contro il recepimento dell'istituto della *kafala*. Siamo quindi all'interno di un contesto che si è mosso in modo ordinato, mostrando evidentemente la necessità di un ulteriore approfondimento. Procediamo, quindi, e facciamolo subito, anche perché rischiamo di trovarci domani nella situazione ancora più paradossale di aver ratificato la Convenzione e non avere poi gli strumenti effettivi per rendere quella Convenzione operativamente attuabile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1209) PUGLISI ed altri – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie (ore 11,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1209.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge n. 1209 della senatrice Puglisi, da cui ha preso le mosse l'esame in Commissione giustizia, reca: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie». Si tratta di un complesso di norme volte a ridefinire il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare.

L'istituto dell'affidamento familiare, disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, è stato creato per dare al minore un ambiente il più possibile sereno durante una «situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine». Per questa sua specifica finalità, l'istituto dell'affidamento è nettamente distinto, sul piano legislativo, da quello dell'adozione.

Nel caso dell'affidamento la famiglia o la persona che si rende disponibile ad accogliere il minore è ben consapevole di offrirgli una casa e un ambiente affettivo temporanei, in quanto la responsabilità genitoriale permane in capo alla famiglia d'origine – o nell'autorità che ha provveduto al suo provvisorio allontanamento – e l'obiettivo cui si deve puntare è quello di far reintegrare il minore nella sua famiglia: il bambino o la bambina devono tornare a casa.

Nel caso dell'adozione, invece, la famiglia che accoglie il minore è consapevole di assumere in tutto e per tutto, al termine del periodo di affidamento preadottivo, la responsabilità genitoriale in maniera definitiva e non reversibile.

Nell'applicazione della normativa vigente è divenuto tuttavia evidente che l'affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di «soluzione provvisoria e temporanea» che la legge invece gli attribuisce.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1209 si cita il rapporto dell'Istituto degli Innocenti su affidamenti familiari e collocamenti in comunità. In conformità con quanto previsto dalla legge, il periodo massimo di affidamento è pari a 24 mesi, prorogabile da parte del tribunale dei minorenni, laddove se ne riscontri l'esigenza: questo termine è quindi la soglia di riferimento sulla quale svolgere un ragionamento circa la durata che dovrebbe avere la permanenza in accoglienza del minore. Ebbene, risulta che i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni, cioè oltre il termine dei 24 mesi, costituiscono la maggioranza degli accolti, ovvero circa il 60 per cento del totale: erano il 62,2 per cento nel 1999, il 57,5 per cento nel 2007, e il 56 per cento nel 2008.

Accade dunque che, in un numero elevato di casi, la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria si risolve negativamente e il minore sia quindi dichiarato adottabile. A questo punto è possibile – e capita non di rado – che un bambino o una bambina, già provati da una prima separazione (quella dalla famiglia d'origine), siano sottoposti ad una seconda dolorosa frattura e trasferiti ad una terza famiglia perché coloro che se ne sono presi cura con grande affetto e dedizione (la famiglia affidataria) non possono, in base alla legislazione vigente, chiedere la sua adozione.

Il presente disegno di legge intende dunque introdurre maggiore chiarezza nella normativa vigente, attenuando le difformità applicative nei casi così complessi, delicati e problematici quali quelli che ho appena ricordato.

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce, quindi, nella legge n. 184 del 1983 il principio secondo cui, qualora un minore

affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona affidataria debba essere considerata preferenzialmente ai fini dell'adozione. Al contempo, tale disposizione chiarisce che l'affidamento diviene premessa potenziale per l'adozione legittimante solo quando, contrariamente alla natura generale dell'istituto, l'affidamento si sia risolto in concreto in un rapporto stabile e duraturo, anche sul piano affettivo, tra la stessa famiglia affidataria e il minore. Al medesimo articolo 1, inoltre, il comma 2 tendeva a risolvere taluni dubbi giurisprudenziali sorti con riferimento all'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della citata legge del 1983, o alla cosiddetta adozione in casi particolari. L'aspetto qualificante che contraddistingue il disegno di legge nella sua formulazione iniziale risiede, per l'appunto, nel *favor* per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, avendosi cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione speciale, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. Su queste premesse, do brevemente conto delle modifiche apportate, in sede di esame in Commissione, al testo presentato dalla senatrice Puglisi.

Con riguardo all'articolo 1 si è deciso, per esigenze di coordinamento con la citata legge n. 184 del 1983, di sostituire il rilievo generico al giudice, con la puntuale menzione del tribunale per i minorenni, competente a decidere sull'adozione. La Commissione giustizia ha poi lungamente dibattuto sulle modalità con cui prevedere un collegamento tra l'articolo 4, che disciplina l'affidamento, e la disciplina generale del procedimento d'adozione, giungendo alla definitiva formulazione del nuovo comma *5-bis* del medesimo articolo 4, in cui è ora inserito il richiamo espresso alle disposizioni del capo II del titolo II della legge, ovvero quelle sull'adozione. Il successivo comma *5-ter*, inoltre, è stato modificato inserendo, al fianco del riferimento al caso in cui il minore sia dato in adozione ad altra famiglia, anche l'evenienza che questi sia dichiarato adottabile.

Infine, l'ultima modifica apportata all'articolo 1 del disegno di legge concerne il comma *5-quater*, introdotto nel medesimo articolo 4. Vi si prevede l'onere di ascoltare il minore che ha compiuto gli anni dodici (è una disposizione generale di legge) o anche di età inferiore, se è comunque capace di discernimento, ai fini delle decisioni di cui ai commi precedenti.

Venendo alle modifiche apportate all'articolo 2, la Commissione, in esito ad un'approfondita disamina, ha ritenuto di introdurre l'onere, a pena di nullità, di convocare l'affidatario nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità che abbiano riguardo al minore affidato. Occorre segnalare che tale norma conferma il legame tra l'istituto dell'affidamento e i procedimenti di adottabilità, ma tende a mantenere un equilibrio di fondo, così da non determinare aporie sistematiche nei procedimenti che riguardano questa delicata materia. Infatti, non è l'effettiva presenza in udienza dell'affidatario ad essere richiesta a pena di nullità, ma soltanto la sua convocazione in quanto soggetto interessato al procedimento, cui tuttavia non si può concedere una posizione eccessivamente forte e rigida.

La Commissione ha poi deliberato la soppressione dell'intero articolo 3 dell'originario testo, che regolava, nel testo originario del disegno di legge, lo statuto e la natura giuridica delle associazioni familiari che raggruppano le famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidamenti. L'articolo 3 del disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni è stato invece introdotto per completare il riferimento al prolungato periodo di affidamento, i cui effetti sono introdotti dal disegno di legge in esame anche nell'articolo 25 della legge n. 184 del 1983, per completare il richiamo fra la normativa sull'affidamento e la normativa sull'adozione.

Infine l'articolo 4, che chiude il testo proposto all'Assemblea, si occupa di confermare il rilievo del rapporto maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento anche ai fini dell'articolo 44, comma 1, lettera *a*), che – come già illustrato – concerne le adozioni in casi particolari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi senatori, esaminiamo oggi un disegno di legge che dovrebbe essere da noi valutato a prescindere da qualsivoglia indicazione che ci possa giungere dalle forze politiche cui apparteniamo, perché si tratta di una materia che ritengo essere tra quelle sensibili, in cui vengono chiamati in causa la nostra coscienza, la nostra esperienza, il nostro quotidiano.

È stato presentato dalla senatrice Puglisi un disegno di legge con il titolo «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie». Ho presentato in Aula un mio emendamento, con cui intervengo a modificare il titolo stesso della legge. In proposito devo dire – mi rivolgo alla Presidenza in particolare – che non è certamente normale dare corso alla discussione generale di un provvedimento di legge in mancanza degli emendamenti che ad esso saranno presentati, considerato che il termine per la loro presentazione è stato fissato per le ore 17 di oggi. Io ora intervengo in discussione generale esprimendo una personale posizione su questo disegno di legge, ma alle ore 17 potrebbero essere presentati degli emendamenti – vuoi del Governo, vuoi di altri senatori di altre forze politiche – che potrebbero modificare sostanzialmente la norma. In questo caso ho parlato a vuoto, nel senso che ho svolto considerazioni che ho dedotto dall'attuale testo del disegno di legge, senza però avere la possibilità di tenere conto delle proposte emendative e, quindi, delle modificazioni che al testo saranno apportate.

Ebbene, la fretta, e probabilmente l'esigenza di coprire un vuoto, ha reso ciò possibile, ma non in una materia che attiene alla vita degli italiani, degli individui e soprattutto dei minori. Qui non si scherza. Occorre essere cauti nell'accelerazione dell'*iter* legislativo di provvedimenti di legge di questo tipo. E questo è il primo rilievo che muovo anche alla re-

latrice, senatrice Filippin, alla quale aggiungo che probabilmente non ha notato che già il titolo del disegno di legge crea confusione, che si appalesa poi tale dalla lettura del suo articolato, tra due istituti completamente ed assolutamente distinti l'uno dall'altro: da una parte l'adozione, dall'altra l'affidamento.

Si interviene modificando – si dice – la legge sull'adozione e le norme sulle famiglie affidatarie di minori, inserendo una generica espressione secondo la quale il giudice, nel dichiarare adottato un bambino da una determinata famiglia, deve tener conto delle relazioni affettive conseguenti ad un provvedimento di affidamento. Guardiamo, di fatto, la situazione attuale. Non so se risulta – a me certamente sì – ai presentatori del disegno di legge e alla relatrice che in questo momento, nel nostro Paese, taluni casi di affidamento durano decenni. Un bambino viene affidato ad una coppia e rimane in quella famiglia per decenni, essendo consentito al giudice di prorogare l'affidamento. Questa prassi ha determinato una sostanziale ed incisiva confusione tra l'istituto dell'affidamento e quello dell'adozione.

Ma cos'è l'affidamento? È quell'istituto che consente al giudice di affidare un bambino, che si trova a vivere una determinata condizione familiare precaria e temporanea, ad una famiglia che lo accudisce per un determinato lasso di tempo, in vista però del recupero della famiglia di origine; tant'è che le relazioni affettive restano comunque consentite ai genitori che vivono momenti di particolare disagio.

Nell'istituto dell'affidamento, quindi, c'è una previsione, una finalità, un obiettivo dal quale non possiamo prescindere, a meno che non intendiamo snaturare l'istituto stesso. Il giudice pertanto ha l'obbligo, il dovere di capire se i genitori del minore vivono una condizione di disagio temporanea, per cui presumibilmente, da lì a sei mesi, otto mesi o un anno, potranno occuparsi nuovamente della cura e dell'educazione del minore, oppure se la situazione è irreversibile. In quest'ultimo caso non si comprende allora per quale ragione utilizzare l'istituto dell'affidamento e non già immediatamente quello dell'adozione.

In Commissione, rispetto all'espressione secondo la quale nell'adozione il giudice deve tener conto dei legami affettivi, ho fatto notare che la legge sull'adozione n. 184 del 1983 (una legge peraltro obsoleta, ormai vecchia in considerazione dell'evolversi dei tempi, della scienza e delle tecnologie), all'articolo 6, fissa dei presupposti per poter accedere all'istituto dell'adozione da parte di una coppia. Tra questi ricordo la differenza di età tra adottante e adottato che precedentemente, con l'introduzione della legge n. 184 del 1983, era di 40 anni e poi, con intervento successivo, è stata portata a 45 anni. Voi prevedete che il giudice debba tener conto, nel far adottare il bambino, delle relazioni affettive. Tuttavia, in mancanza da parte dei genitori affidatari dei requisiti di cui all'articolo 6, il giudice potrà tener conto fin quando volete delle relazioni affettive, ma non gli avete dato lo strumento per realizzare concretamente quello che è il vostro intendimento. Voi volete, cioè, privilegiare le relazioni affettive che si sono create a seguito dell'affidamento, ma poi create una

barriera, ovvero non avete il coraggio di rimuovere quella barriera che è determinata dai presupposti fissati dall'articolo 6. Vi manca il coraggio. Avreste dovuto avere l'ardire di dire che oggi, con le nuove tecniche, una donna di cinquant'anni può partorire un bambino ed è sicuramente idonea a crescerlo, educarlo e accudirlo. E allora interveniamo sull'articolo 6, rimuoviamo gli ostacoli che prevede, e forse sarebbe stato utile un vostro intervento normativo di modifica sull'affidamento.

Lasciando inalterati i paletti di cui all'articolo 6, relativo ai presupposti, voi non avete fatto nulla, non avete modificato niente. Altro che chiarezza, come dice la senatrice Filippin. Come si fa a dire che, con questo disegno di legge, si è fatta chiarezza sull'istituto dell'affidamento? Quale chiarezza avete fatto? Voi state dicendo che l'affidamento può durare nel tempo, ovvero state consacrando in norma scritta quella che è una prassi di oggi, sicuramente nociva, deleteria e distruttiva per la crescita della personalità di un bambino. State cioè dicendo che, se non si può adottare, si opti per un affidamento per poi lasciarlo in vita *sine die*.

Ho presentato in Commissione giustizia degli emendamenti volti a limitare i tempi dell'affidamento, ad imporre al giudice una riflessione seria, nel senso cioè di prevedere una durata massima di 24 mesi per l'affido. Se voi non prevedete un temporaneità anche nell'istituto dell'affidamento, lo snaturate. Questo è il dato.

La prego inoltre, senatrice Filippin, di prestare un minimo di attenzione anche alla tecnica normativa. Premesso che non sono un raffinato giurista, ma un modesto operatore del diritto, devo dire che mi capita spesso di muovere rilievi che possono essere avanzati da un semplicissimo uomo del diritto e non da un scienziato del diritto. Come coniugate l'articolo 25 della legge n. 184 del 1983 con le modifiche che avete apportato? Esso recita: «Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici (...)». Quindi, il riferimento dell'articolo 25 è un anno di affidamento. Voi, con l'articolo 3, vi richiamate all'articolo 25. Ma come coniugate questo richiamo in maniera sistematica?

Sono state qui date delle spiegazioni, che mi sarebbe però piaciuto sentire anche in Commissione, perché di questo abbiamo parlato, abbiamo parlato della esigenza di una temporaneità. Ebbene, anche su questo provvedimento la maggioranza procede come un carro armato sulla base di indicazioni di partito.

Questa maggioranza non riesce a comprendere che, all'interno di una istituzione parlamentare, specialmente in materie come quella in esame, è non utile, ma necessario e doveroso il confronto tra noi addetti ai lavori della Commissione giustizia.

Signor Presidente, questa mattina ho letto sugli organi di stampa commenti di autorevoli personalità del nostro Paese su un provvedimento del Governo. Mi riferisco ai commenti del dottor Cantone, presidente dell'Autorità anticorruzione, attraverso un proprio comunicato, sulla bontà dell'emendamento sul falso in bilancio che deve essere trasmesso dal Go-

verno alla Commissione giustizia. Ebbene, il Governo prima di dare a noi l'emendamento, per esaminarlo e completare il lavoro sul provvedimento in tema di anticorruzione, ha ritenuto di darlo alla stampa e, quindi, automaticamente ad altre personalità ed autorità del nostro Paese.

Signor Presidente, signori, questo fatto è di una gravità enorme e sapete perché? Perché la Corte costituzionale non una, ma più volte, ha richiamato e riaffermato il principio della corretta e leale collaborazione tra le istituzioni del Paese. Ebbene, non mi pare che questa collaborazione vi sia, né tantomeno la si possa qualificare corretta e leale se si considerano il Parlamento e la Commissione giustizia degli orpelli, talvolta fastidiosi, inutili ed insignificanti, per cui tanto da dare l'emendamento alla stampa e farlo commentare dal dottor Cantone o da altri interessati al tema, e poi, in Commissione giustizia, arriverà quando arriverà.

Quando un Governo pone al centro lo Stato e non l'individuo, sulla base di esperienze di Governi del passato, ci troviamo di fronte ad uno totalitario.

Ebbene, se posso reagire in maniera per così dire turbolenta a comportamenti di tal genere, quando si parla di minori, di famiglia, di adozioni e di affidamento non sono soltanto turbolento, ma divento qualcosa in più.

State trattando questa materia, senatrice Filippin, con l'ignoranza più totale e più assoluta sia delle norme di diritto vigenti nel nostro Paese sia delle prassi consolidate nei nostri tribunali. State trattando questa materia in una maniera che non si confà a rappresentanti delle istituzioni. Sono comportamenti questi che non si addicono a nessuno di noi, a prescindere dalla funzione che abbiamo. Non possiamo correre, così come pensiamo di fare, su un provvedimento come questo.

Signor Presidente, riagganciandomi a quanto ho detto all'inizio del mio intervento, non so se voterò questo provvedimento. E non posso anticiparlo perché non conosco gli emendamenti e non so quali saranno approvati. Io ne ho presentati alcuni. Con uno in particolare, su cui mi soffermerò e inviterò la senatrice Filippin e il Governo a prestare attenzione, chiedo di limitare a 24 mesi il periodo dell'affidamento, perché il giudice possa sapere in via prioritaria, quantomeno sulla base di una consolidata presunzione, che quel bambino potrà rimanere in quella famiglia per un determinato periodo di tempo, e non è uno di quelli per i quali dovrà intervenire, eventualmente, il decreto di adottabilità.

E ove mai dovesse pensare che quel bambino alla fine sarà destinatario di un decreto di adottabilità, quantomeno non deve affidarlo a genitori o a coppie che non hanno i presupposti fissati dall'articolo 6. Ma la senatrice Filippin, nella sua relazione, si è lasciata sfuggire che il bambino può essere affidato anche ad un soggetto *single*. E noi sappiamo che un *single* nel nostro Paese non può adottare.

Io mi riservo, senatrice Filippin, di valutare le decisioni di questo Senato, anche in ordine agli emendamenti da me presentati, e, dopo aver letto anche quelli presentati da altri e valutate le loro rispettive votazioni, potrò esprimere un giudizio più compiuto. A differenza di altri, su questa

materia io desidero esprimere giudizi compiuti e non approssimati. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, ho colto la sua considerazione riguardante il termine di presentazione degli emendamenti. Per amore di verità e poiché esiste una logica in quanto lei ha detto, voglio ricordarle che la Conferenza dei Capigruppo ha presentato ieri un calendario dei lavori dell'Aula che prevedeva per ieri sera, alle ore 19, la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, questo per permettere, secondo la prassi normale, di svolgere la discussione con una maggiore consapevolezza.

Ma come potrà leggere a pagina 12 del Resoconto stenografico della seduta pomeridiana di ieri, in Aula è stato chiesto di fissare un termine più ampio per poter presentare gli emendamenti. La Presidenza, come si evince sempre dal Resoconto, ha accettato questa sollecitazione, subordinandola al fatto che non ci fossero eccezioni. Non è stata sollevata alcuna osservazione nella discussione e, quindi, il termine, come richiesto, è stato postposto per questa ragione. Ma la proposta della Conferenza dei Capigruppo era di fissare un termine a ieri sera.

Questo va detto per amore di verità e perché la sua osservazione non rimanesse senza una risposta.

È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (*PD*). Signor Presidente, come ben ha detto la relatrice, senatore Filippin, la differenza principale tra gli istituti dell'adozione e dell'affidamento è che, mentre il primo è caratterizzato dal fattore della permanenza, il secondo è a termine.

L'affidamento, infatti, è una forma di aiuto mirato e temporaneo, un intervento di sostegno e tutela di un minore che appartiene ad una famiglia in difficoltà la quale, per un determinato periodo di tempo, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative.

Qualora però non sia possibile protrarre l'affido e venga dichiarato lo stato di adottabilità, i minori vivrebbero il distacco dalla famiglia affidataria come un terribile, nuovo abbandono. Ecco, allora, l'importanza di questa norma, che potrà permetterci di evitare d'infliggere ai più fragili ed ai più piccoli, i minori, una drammatica ferita, qualora non si fossero create le condizioni ottimali per un loro ritorno – sarebbe la cosa auspicabile, che tutti speriamo – nella loro famiglia originaria.

La struttura portante di questo provvedimento intende proprio migliorare la disciplina vigente in tema di adozione di minori. Innanzitutto, riconosciamo per legge che la famiglia affidataria che si dichiara disponibile – è questa la novità importantissima – dev'essere considerata in via preferenziale ai fini dell'adozione, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile. La norma va *in primis* nell'interesse del soggetto che, primo tra tutti, è al centro dell'attenzione, ossia il minore (bambina o bambino che sia).

Il provvedimento nella sua interezza prova a portare ancor più al centro il minore, andando nella direzione di dare maggiore attenzione alla tutela dei diritti dell'infanzia. Prevedendo, infatti, che il giudice che decide sull'adozione debba tener conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra minore e famiglia affidataria, si introduce un principio innovativo: il rapporto affettivo continuato e stabilito nel tempo è un bene prezioso, che il legislatore non può non considerare all'interno della disciplina delle adozioni.

Finora, il titolo I-*bis* della legge 4 maggio del 1983, n. 184, sull'affidamento del minore, non fa un esplicito riferimento, tra le proprie norme, alla questione dei possibili legami affettivi che si creano durante l'affidamento e che verrebbero drammaticamente interrotti, se si decidesse di chiudere l'esperienza di affido per andare verso l'adozione. Si tratta di legami affettivi che si dovrebbero ricostruire *ex novo*, ancora una volta, con la famiglia adottiva. E sappiamo bene quante conseguenze nefaste questo possa determinare in una persona che sta costruendo le basi della propria personalità, e che si porterà dietro per tutta la vita.

L'affidamento prolungato nel tempo arricchisce la famiglia affidataria e bisogna scongiurare in ogni modo la possibilità che la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria – qualora si sia risolta negativamente e, quindi, il minore venga dichiarato adottabile – rischi di portare con sé la disastrosa conseguenza che un bambino o una bambina, già provati da una prima separazione, siano afflitti da una seconda dolorosa interruzione e trasferiti ad una terza famiglia. Non sono pacchi postali, ma persone che vanno accompagnate. Introducendo le modifiche alla legge di cui oggi discutiamo, diciamo che la famiglia cui è stato affidato un bambino per lungo tempo gode di un *favor* nel momento dell'adozione, proprio in ragione delle relazioni che si creano e si stabiliscono all'interno del nucleo familiare. «Legami affettivi significativi» e «rapporto stabile e duraturo consolidatosi» significano relazioni che, soprattutto nel caso dei minori, hanno un rilievo specifico estremamente importante come bagaglio e tesoro immateriale, determinante durante il processo di crescita di un ragazzo. Voglio ribadire questo, perché è bello che in una legge se ne parli e i sentimenti, il cuore e la crescita di un bambino vengano considerati dal legislatore. Credo che, proprio in questo, stia il carattere innovativo della norma in esame, che non si può non apprezzare.

Questi concetti legano, così, due istituti – l'affidamento e l'adozione – su cui spesso si tende a fare confusione. Il legislatore, introducendo questi nuovi aspetti nella legge, decide di mettere al centro del provvedimento la continuità affettiva, che risulta, in tal modo, il cuore e la dimensione fondamentale della norma. L'affettività, d'altra parte, è quel soffio vitale che guida i nostri sentimenti più intimi; quell'afflato che indica e dirige, spesse volte, le nostre azioni, da piccini e poi da grandi. Ed essa si riferisce proprio al bisogno fondamentale, primario, strutturale dell'uomo di relazionarsi, di vivere nella famiglia e nella società, appieno, ogni relazione. I legami socio-affettivi, infatti, che coinvolgono l'intero processo di crescita psicologica, emozionale e sentimentale di un bambino o di una bam-

bina, di un ragazzo o di una ragazza, non sono questione di poco conto, ma le basi sulle quali egli o ella fonderà la propria personalità, il proprio io, la capacità di relazionarsi: insomma, il substrato indispensabile su cui nasce e cresce la vita stessa.

Con la previsione che è stata introdotta al comma 5-*quater*, secondo cui il giudice, ai fini delle decisioni sull'adozione, deve ascoltare il minore che ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento, non facciamo che confermare l'esigenza di tutela di quei sentimenti, spesse volte nascosti, che stanno alla base dei rapporti tra persone. Nel caso di specie, ci riferiamo al complesso delle relazioni che intercorrono tra minore e famiglia affidataria e forse – se si vorrà e ci saranno le condizioni e se fosse necessario – in seguito adottiva, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge.

Con le nuove norme introduciamo per legge il concetto che, se l'affidatario non è convocato – anche questa è una cosa molto importante e nuova – nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, è prevista la nullità del procedimento, ed egli ha anche la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore. Anche questa è una novità di primo piano nel risaltare la valenza assoluta delle relazioni socio-affettive. Si cerca, in questo modo, di dare una soluzione nell'applicazione della normativa vigente in cui tra l'istituto dell'affidamento e quello dell'adozione, spesso, ci si è trovati di fronte ad un muro nell'interpretazione delle regole che non garantivano, anche al netto della presenza di legami venutisi a creare, la tutela della continuità affettiva per i soggetti coinvolti. È fondamentale non dimenticare la rilevanza assoluta che hanno le relazioni interpersonali nella costruzione della personalità di ogni bambino, come indicato anche dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'ONU, secondo cui la tutela dell'interesse superiore del minore deve assicurare protezione e cure necessarie al suo benessere e favorire lo sviluppo armonico dei suoi doni e delle sue potenzialità mentali e fisiche.

In tale luce, quindi, va letto il diritto alla difesa della continuità dei legami affettivi che si costituiscono e si costruiscono nei percorsi di crescita. Non si poteva, realmente, non tenerli in considerazione nella legge, proprio nel rispetto e nell'applicazione della Convenzione stessa che ho poc'anzi citato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei un po' di attenzione perché il disegno di legge che stiamo discutendo non ha l'enorme valenza che viene attribuita: ha solo il grande pregio di intervenire per rimediare alle conseguenze di alcune inefficienze o di alcuni casi di mancato rispetto delle norme da parte dei magistrati minorili.

Dico questo perché un magistrato minorile intelligente, che tiene conto delle norme che regolano l'affidamento e l'adozione, ha certamente,

prima di dare luogo all'adozione, una responsabilità genitoriale e sente l'affidatario. Non c'è scritto nella legge, ma è normale per chi si interessa di minori e di famiglie.

Perché è necessaria questa norma? Io invito la relatrice a riflettere sul fatto che, se introduciamo delle regole altrettanto generiche, corriamo il rischio di non risolvere il problema. Nel testo del provvedimento si parla di «prolungato periodo di affidamento», ma bisogna chiarire cosa si intende: la legge, se un giudice la applica correttamente, afferma che l'affidamento dura ventiquattro mesi e solo fatti eccezionali, nell'interesse del minore, dovrebbero consentirne la proroga. Forse bisognerebbe cominciare con il dire che un prolungato periodo di affidamento non può essere di due anni, perché è un termine previsto dalla legge che prevede l'affidamento affinché, superato il periodo di crisi all'interno della famiglia, il bambino ritorni alla famiglia di origine.

Dobbiamo tentare, allora, quantomeno, di specificare di cosa si tratta: o secondo l'emendamento che fu presentato dalla senatrice Alberti Casellati in Commissione (e se ho capito bene da quanto ha detto il senatore Falanga è stato ripresentato in Aula), si prevede che dopo ventiquattro mesi non ci possa essere una proroga, o si prevede che, nell'ipotesi in cui vi sia una proroga, il prolungato periodo di affidamento sia superiore a ventiquattro mesi.

Dopodiché, non vi è la certezza matematica di ottenere l'adozione, perché si badi bene che nell'attuale valutazione per gli affidamenti non sempre la famiglia affidataria presenta le caratteristiche idonee anche per l'adozione: sono requisiti diversi e il giudice dovrà sempre fare una valutazione ulteriore. Nel provvedimento scriviamo che il giudice dovrà tenere conto dei legami affettivi, ma quale giudice corretto non ne terrebbe conto? La finalità di questa norma è allora evidentemente quella di sopperire ad alcune non corrette applicazioni della legge. Tutti sappiamo che in alcuni tribunali dei minorenni (non in tutti) si è verificato a volte che questo affidamento sia durato anche tre o quattro anni e questa è una situazione abnorme che quindi tentiamo di correggere, ma tentiamo di farlo nella convinzione che, essendo stato un provvedimento abnorme, probabilmente non si applicheranno nemmeno le altre norme che prevedono che il giudice debba tener conto dei legami con l'affidatario. Altrimenti, infatti, avrebbe già dovuto tenerne conto nella valutazione: ove ricorressero le condizioni per l'adozione tra i vari soggetti che doveva esaminare ai fini dell'adozione, certamente un giudice che avesse svolto il proprio lavoro secondo le norme e secondo quello che deve essere l'intervento del giudice all'interno non solo della famiglia, ma all'interno di qualsiasi posizione soggettiva delle persone, avrebbe dovuto valutare questo legame familiare che si era venuto a creare.

Noi interveniamo quindi solo per correggere, per dare un'indicazione ai giudici di non sbagliare, e questo lo condivido. Il mio è quindi un invito serio alla relatrice a fare in modo che la norma sia coerente, e se è vero che il senatore Falanga ha presentato quegli emendamenti, ne faccia una riformulazione, se vuole. Non lasciamo però questa espressione generica

che non significa nulla e che potrà essere utilizzata *in bonam partem* o *in malam partem*, senza avere una possibilità di valutazione.

Non mi soffermo, poi, sulla questione sollevata dal senatore Falanga relativa al fatto che nell'articolo 25 della legge n. 184 del 1983 l'anno potrebbe essere riferito all'affidamento preadottivo, però la invito a rileggere il primo comma dell'articolo 25 in questione perché si renda conto che non significa nulla dire che si applica anche al prolungato periodo di affidamento perché pur essendo, appunto, un prolungato periodo di affidamento, non aveva le caratteristiche dell'affidamento preadottivo. È solo una questione procedurale quella che viene descritta all'articolo 25 per cui io, onestamente, ho qualche dubbio relativamente all'utilità della norma, non tanto sotto il profilo dell'affermazione di principio quanto perché poniamo all'interprete il problema di capire che cosa volesse dire il legislatore.

Quindi, credo che la relatrice – di cui conosciamo la bravura e la competenza – possa, attraverso riformulazioni, provvedere a correggere questi due aspetti che ci consentiranno di avere una norma che, anche se fatta solo per sopperire ad alcune violazioni di altre norme, almeno sia chiara e non dia luogo ad ulteriori dubbi interpretativi che comporterebbero una negazione della sua stessa finalità. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, a me pare che la prima cosa da dire riguardo a questo provvedimento normativo sia che finalmente arriva e arriva molto, ma molto in ritardo rispetto all'esigenza che viene trattata, al bisogno che ne è oggetto. Si tratta di regolare una questione relativa alla vita di bambini che provengono da situazioni sicuramente difficili e che, in ragione di tale provenienza, sono affidati dall'autorità pubblica a famiglie che ne curano l'educazione e si pongono il problema di costruire, insieme agli operatori che si occupano di queste vicende, un futuro migliore per queste giovani creature.

Da che cosa parte questo bisogno e questa esigenza? Dal fatto che si costruisce un sistema, una rete di affetti, nell'ambito della famiglia affidataria, che non riguardano solo ed esclusivamente i genitori cui viene attribuita la principale responsabilità per l'educazione di questi minori ma riguarda relazioni più ampie già nell'ambito della stessa famiglia affidataria. Le famiglie affidatarie, infatti, possono avere altri figli e hanno sicuramente famiglie di provenienza, per cui ci sono i «nonni affidatari» che vengono coinvolti nei momenti principali di tale esperienza. C'è la rete delle relazioni umane e sociali coltivate dalla famiglia affidataria in cui questi bambini sono inseriti, con la costruzione, dunque, di una complessa condizione di vita. Fino a ieri, però – questo lo dobbiamo dire – l'autorità pubblica, lo Stato si preoccupava più della possibilità di costruire, in modo quasi compromettente per la positiva evoluzione del bambino, una solidità di questo tipo di relazioni sociali ed affettive. Per cui il pericolo principale

erano proprio le relazioni sociali e affettive che si costruivano all'interno e nel contorno della famiglia affidataria.

Pertanto, dopo tutte le pratiche per costruire una condizione per un affidamento più stabile e dopo tutti gli atti preliminari richiesti per questo tipo di esperienza, la stessa esperienza veniva poi viziata dalla possibilità di un'interruzione violenta di quel tipo di relazioni affettive e sociali quando si procedeva all'adozione. Accadeva allora che la famiglia affidataria, anziché essere il principale punto di riferimento di quel percorso, veniva esclusa in genere dall'affidamento stabile attraverso l'istituto dell'adozione: una cattiveria.

Non sono mai riuscito a capire perché lo Stato debba essere necessariamente crudele e non sono mai riuscito a capire, né capirò mai perché lo Stato debba continuare ad essere crudele per cui, non solo non si pone il problema di rispettare i principi che sono contenuti nella Parte I del dettato costituzionale, sia nel Titolo I che nel Titolo II riferito ai rapporti sociali, ma addirittura, nell'esercizio del potere di stabilire quale sarà la condizione di vita del minore, nonché di quale sarà la possibile evoluzione dell'educazione e della vita di questi bambini, trova il modo di introdurre un elemento di crudeltà e di irrazionalità, nell'impedire, anziché privilegiare, l'adozione da parte delle famiglie affidatarie.

Credo che questo provvedimento vada incontro a tali necessità e che sia un elemento positivo, anche se va migliorato su alcuni aspetti, ad esempio quello relativo all'età dei genitori affidatari che – visto che c'è già un percorso fatto – possono poi diventare genitori adottivi.

Vivo personalmente una situazione di questo tipo nella mia famiglia, perché mia figlia ha un bambino in affidamento, dell'età di dieci anni. Mia figlia, che ha quarant'anni, e il marito, che ha qualche anno di più, crescono insieme al bambino; ad un certo punto c'è da fare l'adozione e succede che magari a quindici anni il bambino viene portato via perché non ci sono i requisiti stabiliti per l'adozione. Si fa allora un'altra operazione totalmente irrazionale, intervenendo in maniera crudele: non basta sottolineare la necessità, com'è detto anche in questo provvedimento, di tutelare i rapporti affettivi e sociali che ha instaurato il bambino nel periodo dell'affidamento.

Bisogna fare di più. Bisogna essere concretamente razionali e risolvere il problema, aiutare la soluzione del problema garantendo l'intervento sui limiti che sono posti rispetto all'età dei genitori adottivi, che sono troppo rigidi. Peraltro, non riesco a capire perché, se adeguiamo tutto alle aspettative di vita – si pensi alle pensioni, per cui, grazie alla legge Fornero, possiamo lavorare fino ad una certa età – non possiamo invece essere utili in un istituto così importante, come quello dell'adozione, per cui ci sono limiti ormai molto ristretti rispetto alla realtà, rispetto a come si è sviluppata e si sviluppa la vita in un Paese come il nostro, un Paese occidentale che, per quanto ci sia la crisi economica, è pur sempre un Paese privilegiato sotto il profilo della qualità della vita. (*Richiami del Presidente*).

Concludo, Presidente, dicendo che noi lavoreremo e presenteremo alcuni emendamenti che rientrano in questa idea che abbiamo di aiutare le famiglie affidatarie a completare il loro atto d'amore anche in caso e nella prospettiva di una possibile adozione. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e del senatore Romani Maurizio*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea del Senato agli studenti e ai docenti dell'Istituto scolastico «Vittorio Alfieri», sezione «Quintino Sella», di Asti, che stanno seguendo i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209 (ore 12,22)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, il disegno di legge di cui stiamo discutendo – e della cui presentazione ringrazio la senatrice Puglisi – è un provvedimento che ha una grande rilevanza e una grande forza innovatrice. Lo dico in modo molto chiaro ai senatori Caliendo e Falanga: non è una banalità; ha una grande forza innovatrice, come del resto è riconosciuto anche dalle tante associazioni e dagli enti che si occupano da anni di affido e di adozione.

Si tratta di un testo che corregge alcuni limiti della citata legge n. 184, ma non confonde adozione con affido, anzi, come diceva la relatrice, crea un nesso nuovo tra l'una e l'altro, e mette al centro un elemento essenziale – questa è la grande novità che sfugge – ovvero il diritto del minore a vedere garantita la continuità affettiva.

L'articolo 1 è molto chiaro al riguardo nel momento in cui statuisce che laddove, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, sussistano i requisiti previsti e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale dei minori, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo che si è consolidato tra il minore e la famiglia affidataria. Il testo prosegue poi dicendo che, laddove il minore diventasse adottabile, se i genitori affidatari non potessero, per i più svariati motivi, adottare, essi possono mantenere con lui rapporti proprio nell'interesse del minore. Si tutela, quindi, il diritto del minore alla continuità affettiva, ed è questa la grande novità. Mi dispiace che banalmente non la si colga, perché è proprio il valore della continuità affettiva che diventa categoria giuridica, fonte di diritto, e questo ce l'ha già dimostrato la sentenza di luglio del tribunale di Roma, laddove è stata consentita l'adozione ad una coppia di donne proprio in base alla continuità affettiva.

Questo tema, che viene volutamente banalizzato, è invece di grandissima novità perché si parla della continuità affettiva come una forza generativa in grado di dare origine ad altro; una continuità affettiva che in primo luogo tutela le relazioni preesistenti, quindi con la famiglia d'origine e con le altre figure di riferimento. Tra l'altro, si sottolinea un'innovazione importante già presente nel nostro ordinamento: la continuità affettiva rende ancora più forti i diritti del minore, l'essere il minore soggetto giuridico, perché, per poter procedere all'affido piuttosto che all'adozione, il minore deve essere audito. Laddove questo passaggio non ci sia stato, cioè se il minore non sia stato ascoltato dal giudice, i provvedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità saranno considerati nulli.

Anche questo è un elemento davvero di grande importanza. Perché lo sottolineo? Perché c'è un nesso con il male che attraversa la nostra società. Parlo della solitudine e del fatto che la continuità affettiva e la cura sembrano essere temi banali, quando invece devono interessare la politica ed essere al centro della nostra azione. La relazione affettiva è infatti per i minori un bisogno primario, insieme al bisogno educativo; oggi invece troppo spesso i nostri bambini non vedono rispettato il loro diritto alla cura affettiva ed educativa. Guardate che l'assenza di cura affettiva ed educativa è la motivazione più ricorrente nei casi di allontanamento dei bambini dalla famiglia di origine.

L'assenza degli affetti è scientificamente dimostrato come oggi sia causa di strutturazione di disagi che poi nel tempo diventano vere e proprie patologie. È ormai accertato, in qualunque ricerca o studio scientifico, che la salute mentale degli individui è determinata in modo significativo dall'esperienza dei primi anni di vita. La promozione della salute di bambini e adolescenti, nonché la formazione dei genitori, dovrebbe essere e deve rappresentare una delle scelte strategiche, anche dal punto di vista della crescita della nostra collettività.

In questo disegno di legge si verifica questo incontro positivo: finalmente tornano a parlarsi scienza, conoscenza e politica. Mettere al centro la continuità affettiva ha esattamente anche questo valore. Gli esperti dell'infanzia sono ormai tutti d'accordo sull'assunto che un bambino possa vivere in condizioni di felicità solo quando vengono soddisfatti i suoi bisogni emozionali primari, tra cui appunto la stabilità affettiva, intesa come continuità nel tempo. Naturalmente, questa stabilità affettiva vale ancora di più nelle situazioni di disgregazione familiare e di ricostruzione di nuovi nuclei familiari.

Nella continuità affettiva c'è anche un altro passaggio importante, come diceva il senatore Uras: nella continuità affettiva assume valore di dignità la famiglia affidataria, finora considerata un soggetto non così fondamentale. Assume dignità proprio perché spetta ad essa un diritto di precedenza rispetto all'adozione. Ma assume anche un altro ruolo – e lo sottolineo – all'articolo 3 del testo a prima firma della senatrice Puglisi, laddove si riconosce alle famiglie affidatarie e all'associazione delle famiglie affidatarie un ruolo straordinario di sostegno nello svolgimento dell'atti-

vità tesa a favorire il buon andamento degli affidi. Si tratta cioè di costruire una rete delle famiglie affidatarie, affinché queste garantiscano il loro sostegno e possano collaborare con i servizi sociali (come dice l'articolo 3), svolgendo un'attività di sensibilizzazione e di formazione ed offrendo alle famiglie affidatarie stesse (che vivono esperienze particolarmente faticose) quel sostegno educativo e psicologico di cui c'è bisogno.

Le famiglie affidatarie sono oggi i soggetti da proteggere. La revisione delle norme dovrà tener conto di ciò: tali famiglie devono essere sostenute e non abbandonate (sto pensando ai due anni). Non è soltanto una questione di norme, ma anche di servizi sul territorio. Devono essere sostenute perché oggi i minori sono sempre più difficili da accogliere; essi infatti portano con sé drammi vissuti davvero con grande fatica, ai quali troppo spesso le famiglie devono rispondere da sole.

Se l'obiettivo che ci diamo con questa legge – mi avvio a concludere – è quello di difendere e garantire al minore il diritto alla continuità affettiva, la prima cosa da garantire è evitare che ci sia un fallimento nell'affido, così come nell'adozione. Questo lo si può fare appunto sostenendo le famiglie ed evitando quelle fratture. Nella relazione al disegno di legge – lo ricordava anche la relatrice nel suo intervento – c'è scritto che oggi abbiamo il 60 per cento degli affidati che rimane più anni nelle famiglie (talvolta quattro, cinque o anche più). Ma c'è un altro dato di cui dobbiamo tener conto: la stragrande maggioranza dei minori, oltre il 60 per cento, non viene affidata alle famiglie, ma alle comunità. Non voglio di certo creare un nesso automatico, ma c'è un elemento importante. Se le famiglie, non solo per la crisi economica ma per mille motivazioni, fossero sostenute adeguatamente (anche quelle affidatarie che vivono questa fatica), crescerebbe quella cultura sociale e quell'attenzione finalizzata a far sì che anziché collocare i bambini in istituto si mandassero in famiglia. Infatti, per quanto le comunità possano essere ottime sono comunque altro dal clima e dal calore familiare. Non c'è quel progetto di vita di chi, in qualche modo, è inserito in un percorso di affido familiare e poi di adozione.

L'altro aspetto interessante è la necessità di sottolineare ancora di più l'esigenza del sostegno nei territori. Mi riferisco quindi alle politiche sociali, al sostegno educativo alle famiglie, perché la gran parte dei minori in istituto non sono i bambini piccoli ma agli adolescenti, i ragazzi più grandi, quelli più difficili, quelli che quando raggiungeranno i diciott'anni vivranno sulla loro pelle la drammaticità di essere davvero persone, se non proprio disadattate che porteranno comunque con sé il fatto di non essere state soggetti aventi diritto ad una cura familiare. Questo dato deve impegnare il Parlamento e il Governo a ragionare su tale aspetto che indica in qualche modo un fallimento, un'insufficienza della legge sull'adozione. Occorre che soprattutto le Regioni ragionino nei termini di un percorso – da attivare anche all'interno della Conferenza Stato-Regioni – a ciò finalizzato, perché le Regioni devono normare e rendere esigibili interventi atti a garantire il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia, e gli enti gestori e quindi i Comuni, singoli ed associati, devono adottare gli atti conseguenti affinché ciò sia possibile.

Il diritto del minore ad avere una famiglia, e insisto sulla grande innovazione rappresentata dal valore della continuità affettiva come elemento che entra in modo molto chiaro nel nostro ordinamento giuridico, è un elemento fondamentale. Pertanto, affinché non resti solo e soltanto norma occorre che intorno all'accoglienza del minore e della famiglia affidataria, ma anche di quelle adottanti, vi sia una rete sociale, culturale ed educativa capace di aiutare queste famiglie non solo a non fallire la loro missione, ma anche a costituire dei buoni esempi, perché le buone prassi sono di per sé capaci di motivare tante altre famiglie che magari vorrebbero farlo ma che invece di misurarsi con il sostegno si misurano con i fallimenti che talvolta vengono raccontati perché rappresentano la realtà.

Ringrazio davvero i presentatori del disegno di legge e la Commissione e invito veramente a non fare polemica sui bambini e a non utilizzare questa bella pagina di politica e di scelta parlamentare per fare polemica politica e banalizzare. Questo argomento non si banalizza perché è davvero un elemento di grande innovazione. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, questo dibattito conferma che quando si tratta del mondo del bisogno, del disagio, del dolore, di situazioni familiari difficili trovare una misura legislativa per confrontarsi con i soggetti coinvolti è davvero complesso. Parliamo infatti di situazioni che – ahimè, in negativo – sfociano in bambini affidati a terze persone; bambini che – lo ricordo ancora una volta – non possono essere adottati perché in Italia si continua a fare confusione sul tema delle adozioni: ogni giorno si grida allo scandalo perché i bambini devono rimanere in istituti a causa dei molti limiti posti alle adozioni, ma in realtà, com'è noto, non ci sono bambini da adottare, né in Italia, né nel mondo e ci sono invece tantissimi bambini in una situazione di difficoltà per i quali è necessario provvedere con l'istituto dell'affido, che non è e non può essere l'adozione.

Il primo aspetto che rilevo con soddisfazione è che nei lavori della Commissione – e spero dell'Aula – non si è rotto il principio fondamentale che sottostà a due istituti che hanno finalità assolutamente diverse e che devono rimanere tali: l'adottato diventa a tutti gli effetti figlio di una determinata coppia; l'affidato è un bambino che può godere della generosità di una coppia e che – nella speranza che si risolvano i problemi e le difficoltà che i genitori possono aver incontrato per tutta una serie di ragioni – dovrebbe poter tornare poi alla famiglia di origine.

Sarebbe quindi necessario fare un discorso molto lungo sui servizi sociali, sul loro ruolo nel territorio, sul Tribunale per i minorenni, che ha agito e continua ad agire con una logica fascista, nel senso che non si prevede alcun contraddittorio anche a fronte di decisioni traumatiche nelle quali non vi è nessun coinvolgimento di chi si vede portare via i bambini.

Stiamo parlando di migliaia di casi. Sono ancora sotto *choc* perché il 3 dicembre dello scorso anno si è conclusa, come sapete, con un'assoluzione piena la vicenda di due genitori di Modena ai quali nel 1998 hanno portato via i bambini e che sono stati assolti nel 2015; purtroppo nel frattempo uno dei due è morto d'infarto, i quattro bambini non li hanno più visti, mentre il quinto, che ha dieci anni, sta in Francia da dieci anni con la madre, che nel frattempo ha avuto un altro bambino e non poteva portarlo in Italia perché le sarebbe stato sottratto. Chiaramente è un mondo pieno di dolore e di contraddizioni.

È opportuna una riflessione sul ruolo dei servizi sociali, su quando, per il bene del bambino, è giusto che lo stesso venga sottratto alla famiglia e quando invece si può esagerare da questo punto di vista. So che nei tribunali per i minorenni e nei servizi sociali c'è una corrente di pensiero – e ho visto interviste che lo confermano – per cui se i genitori siano colpevoli o innocenti o comunque in una situazione di difficoltà non interessa assolutamente perché si deve pensare soltanto al bambino. Mi sembra una posizione assolutamente estremista, perché il bambino ha un padre, una madre, una famiglia, e nel contesto di questi difficili equilibri bisogna tener conto di tutti questi fattori, compreso il diritto della famiglia naturale in difficoltà a non vedersi sottratto il bambino o, una volta superate le difficoltà, a non vedersi opporre il ragionamento per cui non può più vedere il bambino perché per anni è stato affidato a un'altra coppia, e quindi, pur non avendo fatto niente di male, non può riavere il bambino. È un paradosso ma è così: se in Italia un bambino viene rapito e dopo qualche anno viene ritrovato, viene ridato alla famiglia; se invece un bambino viene sottratto dai servizi sociali e dopo anni e anni la famiglia cui è stato sottratto risulta innocente rispetto a delle accuse o supera le sue difficoltà, il bambino non le viene più ridato, secondo il principio che ormai è stato affidato a un'altra famiglia, quindi sarebbe un trauma ritornare con il papà e la mamma di origine.

Arrivo alla conclusione citando una questione che mi sta a cuore come persona che ama il Parlamento. Credo sia ora di smetterla di dire che il Parlamento è sempre indietro, che il Parlamento non capisce e non si adegua, che sono i magistrati a stabilire le regole (stamattina ha anche sentito la citazione delle due donne affidatarie). Non è mica vero. Il Parlamento opera, approfondisce, fa le leggi: quella sulle adozioni la approvammo dieci anni fa con la collega Serafini e fu una legge che uscì da un confronto parlamentare con tutte le associazioni familiari. Anche la riforma che stiamo varando adesso discende da un confronto, che certamente si conclude attraverso la conferma dei due istituti fondamentali (affido da una parte e adozione dall'altra) e vuole risolvere alcune situazioni di difficoltà imbarazzanti; ad esempio, quando un bambino può essere adottato e vi è già una coppia affidataria che ha le condizioni per adottarlo, effettivamente la legge sottolinea che è meglio che stia con quest'ultima piuttosto che avere un altro trauma. Il testo opera quindi all'interno del perfezionamento di un sistema che però rimane inalterato nei suoi aspetti fondamentali. È una scelta del Parlamento, poi se la società civile

o qualche magistrato la pensa diversamente e tenta di scardinare gli istituti dell'adozione o dell'affido così come sono stati designati, è democraticamente accettabile. Non si può però ritenere che il Parlamento sia fatto solo di sprovveduti e che tutti i colleghi, senatori e deputati, che si affannano attorno a queste materie, quando licenzieranno il presente disegno di legge non avranno capito quello che staranno facendo o comunque per definizione sono sempre in ritardo rispetto a non si sa cosa.

In ultimo, anche rivolgendomi ai colleghi di Forza Italia che sono intervenuti, se questa miniriforma funzionerà o no è molto difficile dirlo, perché purtroppo calare norme di legge nelle migliaia di fattispecie, una diversa dall'altra, con cui ci troviamo a confrontarci è molto difficile, perché arriva sempre il caso limite in cui viene sottolineato il diritto della famiglia d'origine che verrebbe conculcato o quello in cui viene invece conculcato il diritto degli affidatari, rispetto al quale l'opinione pubblica ritiene che in quel caso non si capisce perché la legge non lo possa permettere. È sempre il dramma di quando si legifera in situazioni generali.

Vi sono poi altri aspetti che ho colto negli interventi svolti, come quello dell'elevazione del limite di età degli adottanti, citato dal collega. Effettivamente, in un mondo nel quale si va in pensione più tardi e la vita media aumenta, mi sembra fattibile prendere in esame un aggiornamento dell'età fino alla quale le persone possono adottare. Del resto, la scienza medica oggi consente alle donne di avere figli ad un'età che è al limite, se non oltre l'età massima per adottare, quindi si possono introdurre miglioramenti in tal senso.

Vedremo gli emendamenti presentati e i miglioramenti che ne possono derivare, però mi sembra che il Parlamento stia facendo un buon lavoro sul tema, certamente cercando un equilibrio (in una delle materie più difficili in cui trovarlo) nell'interesse dei bambini, delle coppie affidatarie e anche dei genitori della famiglia di origine.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, «incapacità genitoriale», «disagio economico», «patologie psichiche», «situazioni di conflittualità»: sono queste le voci che hanno maggiore incidenza nelle pratiche di affido.

Secondo l'ultimo rapporto in materia, sono stati più di 28.000 i bambini e i ragazzi fino a diciassette anni accolti da famiglie affidatarie e da comunità residenziali perché fuori dalle famiglie di origine.

Le Regioni maggiormente interessate dalle pratiche dell'affido sono agli estremi dello Stivale, in barba allo stereotipo del benestante Nord e del disgraziato Sud. La Liguria e la Sicilia, infatti, sono le Regioni in cui è più alto il tasso di bambini e di adolescenti fuori dalla famiglia di origine, vale a dire più di 3,5 per ogni 1.000 abitanti. Si tratta per lo più di ragazzi con un'età compresa nella fascia che va dagli undici ai quattordici anni. I piccoli ed i piccolissimi, dunque, sono quasi un'eccezione rispetto alle altre classi di età e se qualcuno pensa che stiamo trattando di un fenomeno legato all'immigrazione, sbaglia di grosso. Solo 17

bambini affidati su 100 sono stranieri e l'esposizione al rischio povertà colpisce tutti, o meglio, sta colpendo tutti, senza distinzioni di sorta.

Le diverse realtà dell'affido rivelano la fotografia di uno Stato deficiente sotto tanti aspetti, troppi, a partire da adeguati sostegni alla genitorialità. Storie di lunghi tragitti, di tempo sospeso e di una burocrazia che fatica a stare al passo con i bisogni affettivi. Storie di disgregazione familiare dovute all'assenza di uno o di entrambi i genitori perché deceduti, non conosciuti o semplicemente inconsapevoli del loro ruolo, e ancora, tante storie di passaggi di braccia in braccia e non posso fare a meno di soffermarmi su questo punto: le stesse braccia che spesso creano cicatrici emotive e sentimenti ambivalenti.

Con questo disegno di legge si mira a garantire un percorso preferenziale alle famiglie affidatarie di un minore dichiarato adottabile.

Il tribunale dei minorenni, quindi, nel decidere sull'adozione, dovrà tenere conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria; legami che nascono da una misura pensata come temporanea e che, nella realtà dei fatti, ha assunto un carattere di semipermanenza: basti pensare che quasi il 60 per cento dei minori in affidamento lo è da più di due anni.

Il diritto alla continuità degli affetti, tuttavia, dovrebbe essere garantito in maniera anticipata, attraverso un concreto supporto delle famiglie in difficoltà, evitando l'allontanamento dei minori. Sì, perché disporre di un'abitazione in affitto – o di proprietà per i più fortunati – che sia riscaldata se fa freddo e dotata dei principali servizi, beni durevoli ed accessori è per molti un'utopia. Gente che non sa più dove sbattere la testa dato che anche il minimo è un lusso e con 800 euro si deve campare in quattro o cinque componenti familiari.

È evidente che la crisi finanziaria non può riversare il proprio effetto devastante sui bambini. È per questo che si pone come imprescindibile una continuativa attività di tutela del minore, a partire dalle pratiche di ascolto perché – per dirla con le parole della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – il «fanciullo capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa».

I progetti di supporto, dunque, andrebbero attuati all'origine, in via preventiva, attraverso concreti aiuti nei confronti delle famiglie che si trovano sul baratro della povertà e del disagio sociale. È necessaria una ricostruzione dei tessuti familiari, dando ai singoli nuclei il sacrosanto diritto di poter crescere i propri figli, arrestando l'insano meccanismo di sofferenza che si instaura a causa del bisogno.

Noi del Movimento 5 Stelle stiamo provando a raggiungere questo obiettivo con il reddito di cittadinanza, una misura che darebbe dignità a tantissime persone, in aperto contrasto alle pratiche di emarginazione e di esclusione sociale che questo Governo Renzi sta attuando a forza di decreti impositivi, abbruttendo quello che rimane di uno Stato sbrindellato dai capricci di un figlio di papà che, in quanto tale, non riesce o non

vuole comprendere le necessità e i bisogni della maggior parte degli italiani di oggi.

Abbiamo il dovere di dare un'alternativa a chi ce l'ha chiesta, a chi è preda dei tentacoli del continuo stato di emergenza che affligge il nostro Paese e che, inevitabilmente, colpisce i più deboli, e ricade sui più piccoli. Garantire ai bambini un futuro vuol dire assicurare alla società del futuro la necessaria solidità e credibilità perché la radice umana del progresso affonda, prima di tutto, nella protezione e nell'educazione dei protagonisti di domani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, finalmente arriva in Aula un testo che, se non ci mette alla pari con quanto accade nel resto dell'Europa, ci fa compiere un bel passo in avanti. Ha fatto bene il senatore Uras, intervenuto prima di me, a dire che, comunque, questo testo ci ha esposto nel tempo a molte situazioni non positive e quindi è un bene che il Parlamento rapidamente affronti tale questione.

Ringrazio dunque la senatrice Puglisi, prima firmataria del provvedimento, e tutti i colleghi (di cui anche io faccio parte) per essersi resi conto che esiste davvero un'urgenza, nella vita delle famiglie, nella vita dei bambini e davanti a quelle carenze affettive di cui in modo assolutamente perfetto ha parlato la collega Mattesini.

La carenza di affetto per i bambini, soprattutto nei primi anni di vita, è la causa principale di situazioni di disagio, di disadattamento e di *stress*. Si fa presto a definire un adulto instabile, non equilibrato, non centrato sulle sue priorità, senza essersi resi conto di quanto in realtà può aver vissuto quell'adulto da piccolo.

Le famiglie affidatarie meritano, secondo me, un plauso: non superiore, non speciale, ma comunque diverso da quello di tante famiglie che si rendono disponibili per le adozioni. Pensateci: nel momento in cui una famiglia si candida a dare affetto, nel momento in cui si propone all'accoglienza, all'amore e all'affettività nei confronti di un bambino, comunque ha anche la cognizione e la coscienza del fatto che quell'amore che dà in modo incondizionato, dal primo momento in cui il bambino entra in casa, potrebbe all'improvviso venire a mancare perché il bambino potrebbe essergli sottratto. Questo può accadere – ed è giusto che accada, in alcuni casi – nel momento in cui rimane la temporaneità dell'affido, perché la tendenza è sempre quella di riportare il bambino nella famiglia di origine, ove questa sia esistente e meritevole.

Attenzione, caro collega Giovanardi: su questo, come al solito, non mi trovo d'accordo con lei (forse c'è un *karma* nella nostra presenza congiunta in Commissione giustizia): il minore non è proprietà del padre e della madre e non deve per forza tornare da quei genitori biologici in quella famiglia, anche in caso di assoluzione o degli esempi che lei ha

fatto. Fa bene lo Stato a riconoscere la priorità dell'affettività e della tutela del bambino, che non è proprietà privata dei genitori.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Ma neanche dello Stato né dei servizi sociali.

CIRINNÀ (*PD*). Senatore Giovanardi, io non l'ho interrotta, ma, come sempre, l'ho ascoltata con grande pazienza; l'educazione, però, è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, prosegua.

CIRINNÀ (*PD*). Lei, però, faccia il Presidente.

PRESIDENTE. Ho appena fatto un richiamo, infatti.

CIRINNÀ (*PD*). Se sono stati introdotti istituti di supporto o istituti come l'affido e l'adozione, evidentemente vengono riconosciute la peculiarità e l'individualità giuridica del minore, che è bene che venga tutelato dello Stato, allorquando si verificano certe situazioni.

È quindi bene – anzi, benissimo – che la continuità affettiva sia considerata elemento fondante e fondamentale perché l'affido poi eventualmente possa trasformarsi in qualcos'altro. Bene ha detto il senatore Uras: dobbiamo superare tutte quelle situazioni di burocrazia, chiamiamola così, o di eccesso di prescrizioni normative che spesso imbrigliano la capacità affettiva e di tutela che alcune famiglie danno al bambino.

Avete ricordato in tanti la questione dell'età: ormai vi sono il congelamento dell'ovulo e la fecondazione eterologa (e non è che quando ci si sottopone a tale pratica venga chiesta l'età: ne abbiamo esempi lampanti, non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa).

Mi rifaccio allora ad un'altra provocazione fatta precedentemente dal senatore Falanga (e mi dispiace parlare davanti ai banchi totalmente vuoti di Forza Italia, cui il collega appartiene). Intanto, senatore, non ho visto nessuna sua notazione in Commissione giustizia, né un intervento né il deposito di un emendamento sulla modifica dell'articolo 6 della legge n. 184 (e sapete che me ne sto occupando in modo particolare nell'ambito del provvedimento sulle unioni civili che presto avremo in Aula). Noi siamo pronti a far saltare i limiti dell'articolo 6, ma sappiamo dove porta, ossia verso una direzione che a me piace tantissimo: una situazione in cui è possibile adottare da *single* o al di fuori di quella che voi continuate a chiamare «famiglia tradizionale», composta da donne e uomini eterosessuali. Per me, invece, la famiglia è qualunque formazione giuridica in cui vi sia amore. Siamo dunque pronti a mettere in discussione l'articolo 6, ma voglio vedere chi di voi ci seguirà e se il collega Falanga presenterà un articolo in tal senso.

Ricordatevi che il tribunale dei minori di Roma, nel mese di luglio, ha concesso a due donne l'adozione di una bambina, proprio sostenendo

che la continuità affettiva sia fondante e geneticamente capace di procreare e creare quel vincolo sulla responsabilità genitoriale. Se però ciò non venisse riconosciuto né lo fosse la capacità di crescere un figlio anche da soli – come nel caso dell’ultima adozione fatta a Cagliari di un bambino affidato – verrebbe allora messa in discussione la capacità di una mamma vedova, divorziata o separata di crescere i propri figli.

Forse è vero, dunque, che dobbiamo avere il coraggio di mettere mano all’articolo 6: se così fosse, però, non vorrei più neanche sentir parlare di situazioni che invocano il diritto naturale o addirittura il creazionismo (anche di questo si è parlato)! Qualcuno ha citato perfino l’esperto canonista medioevale Modestino nelle nostre audizioni in Commissione giustizia. Rimettiamo i piedi per terra e capiamo che il Parlamento italiano si adegua molte volte a quello che la società civile, che è molto più avanti di noi, qui fuori fa e riconosce questa nuova possibilità alle famiglie affidatarie di diventare famiglie adottanti. Bene ha fatto il collega Uras a parlare del bambino di sua figlia; potrei raccontarvi della meravigliosa esperienza che hanno avuto i miei genitori nell’adottare da affidanti un giovane di sedici anni, età difficilissima, come ha detto la collega Mattesini. Un conto è prendere in affido un neonato o un bambino di quattro o cinque anni, un conto è un giovane di sedici o diciassette anni, un ragazzo che ha già avuto tante esperienze di dolore e che, molte volte, è difficile introdurre in una situazione di stabilità.

Concludo nel dire che questo è un testo importante e su questo abbiamo lavorato in Commissione giustizia. Sicuramente è un passo iniziale verso lo scardinamento, che già esiste nella nostra società, rispetto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna che non è più la sola, con rispetto di tutte quelle che esistono, di cui anche io sono una rappresentante. La società ci dimostra essere diversa: ci sono le famiglie allargate, le famiglie arcobaleno, le famiglie monogenitoriali, le famiglie adottanti, le famiglie affidatarie. Tutte le famiglie sono meritevoli della stessa tutela. Tutelare un tipo di famiglia non vuol dire depauperarne un’altra. Tutti gli amori sono meritevoli della stessa dignità. Come mi tocca dire continuamente sul testo delle unioni civili, che spero arrivi presto in Aula, l’uguaglianza è uguaglianza. Tutto quello che non è uguaglianza è discriminazione. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto al gruppo scout «Fidenza 2»

PRESIDENTE. Salutiamo il gruppo *scout* «Fidenza 2» dell’AGESCI di Fidenza, in provincia di Parma, che ha seguito i lavori del Senato. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FAVERO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento tratta della banda larga. Nello scorso Consiglio dei ministri del 3 marzo 2015 c'è stata l'approvazione della strategia italiana per la banda ultralarga e la crescita digitale 2014-2020 che mira a colmare quel ritardo digitale del Paese sul fronte delle infrastrutture e dei servizi. L'Italia, purtroppo, è il Paese con la minor copertura di reti digitali di nuova generazione in Europa, sotto la media europea di oltre 40 punti percentuali. Questo chiaramente crea parecchi problemi. Si è reso quindi necessario recuperare il *gap* per raggiungere l'obiettivo strategico di massimizzare la copertura entro il 2020 da un punto di vista infrastrutturale, raggiungendo come minimo gli obiettivi definiti per il secondo pilastro dell'Agenda digitale europea. Le risorse pubbliche impegnate nel nuovo piano nazionale per la banda ultralarga sarebbero complessivamente pari a 6 miliardi di euro, provenienti dai fondi europei e dal Fondo di sviluppo e coesione, a cui si sommano i fondi collegati del Piano Juncker. Il presidente di Confindustria digitale Elio Catania afferma che il piano mette al centro della politica di crescita la trasformazione digitale del Paese, ma ci sono dei divari perché le infrastrutture tradizionali, che sono molto importanti (autostrade e ferrovie) hanno bisogno di forti investimenti, ma molto di più ne hanno bisogno quelli della banda larga, che sono le autostrade telematiche e del digitale. Ci troviamo allora ad avere delle grandi sperequazioni, perché nel Nord Italia – grandi città a parte – c'è un ritardo non più tollerabile.

Abbiamo anche visto, infatti, che è stato denunciato che in Piemonte, nonostante un forte finanziamento e l'impegno della Regione, l'autostrada di Internet superveloce è inutilizzata o inattiva per l'80 per cento e questa situazione è ricalcata in molte Regioni italiane.

Il problema quindi è duplice: da un lato l'alto costo di connessione per le imprese e le famiglie, che aumenta ed è spesso insostenibile nei territori decentrati, dall'altro l'assenza di competitività tra operatori proprio in periferia.

A questo si aggiunge un *gap* culturale, che andrebbe colmato, per la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie anche tra gli anziani e anche per i servizi al cittadino (penso anche alla sanità e alla domotica), in analogia con quanto avviene in altri Paesi europei. Si tratta di diffondere la consapevolezza che siamo indietro rispetto all'Europa.

Annuncio pertanto che presenterò una interrogazione al Ministro competente per comprendere quale sia la situazione in questo momento in Italia, proprio perché non ci siano delle sperequazioni in questo settore. (*Applausi del senatore Angioni*).

PRESIDENTE. La senatrice Blundo aveva preannunciato alla Presidenza di voler intervenire per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-01854, sulla sindrome da *deficit* di attenzione ed iperattività, ma non la vedo in Aula: evidentemente in questo momento il fenomeno si era attenuato. Prendiamo comunque atto della sollecitazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,01*).

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Fattorini sui disegni di legge nn. 1552 e 572

Il testo del disegno di legge in esame, dopo le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito e la proposta di assorbimento dell'Atto Senato 572, reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja nell'ottobre 1996.

La Convenzione in esame, risale al 1996 ed è stata sottoscritta dall'Italia solo nell'aprile 2003, con un ritardo di sette anni, e anche in virtù di una espressa richiesta in tal senso del Consiglio dell'Unione europea. Molto tempo è poi passato prima che il Parlamento si occupasse dell'autorizzazione alla ratifica. L'esame è stato avviato infatti solo nel 2011, nella scorsa legislatura, e solo grazie alla presentazione di ben quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare, peraltro a loro volta stimolate da diversi atti di indirizzo approvati sia dalla Camera che dal Senato. Difficoltà e resistenze di varia natura hanno a lungo impedito la presentazione di un disegno di legge governativo. Circostanza tanto più grave se si considera che con una decisione del 2008, il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea aveva fissato in due anni, e dunque entro il 2010, il termine per la ratifica da parte degli Stati membri.

In questa legislatura il Governo ha finalmente presentato un proprio disegno di legge, e che è stato approvato con alcune modifiche dalla Camera dei deputati lo scorso 25 giugno.

L'Accordo è finalizzato alla revisione integrale del testo della Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori. In particolare il testo in esame mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961 a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 che ha segnato un profondo mutamento d'approccio nel diritto internazionale posto a tutela dell'infanzia.

Come evidenzierà la collega della Commissione giustizia, dopo aver acclarato la presenza di talune criticità nel testo già votato alla Camera dei deputati, non relative al testo oggetto di ratifica ma ai dispositivi previsti per l'adeguamento della normativa italiana di taluni, istituti, le due, Commissioni di merito hanno optato per proporre, all'esame dell'Assemblea una ratifica semplice dello strumento internazionale, consapevoli del fatto che ciò richiederà, in tempi successivi, la previsione di ulteriori norme di adeguamento. Nella seduta dello scorso 17 febbraio le Commissioni riunite hanno infatti conferito mandato alle relatrici a riferire favorevolmente

sul testo del disegno di legge n. 1552, già approvato dalla Camera dei deputati, con le modifiche approvate, e a proporre l'assorbimento nel medesimo del disegno di legge n. 572.

L'importanza delle Convenzione e la necessità di una sua rapida ratifica, hanno dunque consigliato questa soluzione. Si ricorda che la Convenzione ha anche l'obiettivo – e questo è il suo punto più delicato – di dare un'adeguata veste normativa nell'ordinamento italiano alla *kafala*, un istituto giuridico di tutela sociale dei minori abbandonati o in difficoltà diffuso in alcuni Paesi di diritto islamico, dove non è prevista l'adozione. Si tratta di un istituto in qualche modo paragonabile allo strumento dell'affido, da cui pure si differenzia per diversi aspetti, che rende possibile – in genere attraverso una procedura giudiziaria – l'accoglienza dei minori in famiglie diverse da quella naturale. Tale istituto, sconosciuto all'ordinamento italiano ed a quelli occidentali, risulta previsto da specifiche norme del diritto internazionale, tra cui la richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Con la ratifica della Convenzione, l'istituto della *kafala* potrebbe essere finalmente disciplinato anche nel nostro ordinamento, distinguendo, caso per caso, le delicate questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano ed i vari provvedimenti di *kafala* previsti dagli ordinamenti di matrice islamica.

Tornando più in generale ai contenuti del testo oggetto di ratifica, ed in particolare ai profili di competenza della Commissione affari esteri, si fa presente che la Convenzione in esame consta di 63 articoli) suddivisi in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.

Gli articoli da 1 a 4 (capitolo I) delineano il campo di azione della Convenzione, cioè le misure relative all'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento, la tutela, la curatela e gli istituti analoghi, il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante *kafala* o istituto analogo, la supervisione da parte delle autorità pubbliche e l'amministrazione dei beni del minore. Sono esclusi dal campo di applicazione, ai sensi dell'articolo 4, gli aspetti relativi – fra gli altri – all'accertamento della filiazione, alla decisione e revoca dell'adozione, al cognome ed al nome del minore, alla determinazione degli alimenti, alle amministrazioni fiduciarie ed alle decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione.

Gli articoli da 5 a 14 (capitolo II) contengono disposizioni relative alla competenza (che viene attribuita in via generale alle autorità amministrative o giudiziarie, dello Stato di residenza abituale del minore), e che si conserva (ai sensi dell'articolo 7), nei casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito, fino al momento in cui il minore acquisisce una residenza abituale in un altro Stato. È prevista peraltro (articolo 8) la possibilità, in via; eccezionale, che l'autorità sia individuata in un altro Stato con-

traente competente, ove ritenuta in grado di valutare meglio il superiore interesse del minore.

Gli articoli da 15 a 22 (capitolo III) dettano disposizioni in materia di legge applicabile, stabilendo in linea generale l'applicabilità, anche in questo caso, delle norme dello Stato ove il minore risieda abitualmente, salvo il caso in cui la protezione della persona o dei beni del minore richieda, eccezionalmente, la possibilità di considerare la legge di un altro Stato. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 16, l'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

Gli articoli da 23 a 28 (capitolo IV) si incentrano sul riconoscimento di pieno diritto negli altri Stati e sull'esecuzione delle misure adottate in materia di protezione del minore da parte delle autorità di uno Stato.

Gli articoli da 29 a 39 (capitolo V) disciplinano le modalità di cooperazione fra le autorità centrali degli Stati contraenti.

Gli articoli da 40 a 56 (capitolo VI) recano una serie di disposizioni generali, tra cui quella secondo cui la Convenzione in esame sostituisce, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.

Gli articoli da 57 a 63 (capitolo VII) recano da ultimo le clausole finali.

Il disegno di legge di ratifica, a seguito delle modifiche introdotte nella seduta richiamata delle due Commissioni, detta norme per l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e per l'ordine di esecuzione (articolo 2). Già detto delle modifiche introdotte all'articolo 3 sull'Autorità centrale italiana e dello stralcio degli articoli da 4 a 12 e del 14, si evidenzia come l'articolo 13 rechi una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni. Per tutti gli altri aspetti, di contenuto più pertinente alla Commissione giustizia, si rinvia alla relazione del collega.

L'Accordo, come si evince dalla relazione, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

L'auspicio è che si possa procedere ad una rapida approvazione del provvedimento, ricordando come il ritardo da parte italiana nell'adempiere a tale impegno internazionale sia oggetto di valutazione da parte dell'Unione europea. Con due lettere, rispettivamente del 23 maggio 2012 e del 14 giugno 2013, la Commissione europea ha infatti chiesto al nostro Paese di far conoscere le motivazioni per un simile ritardo, prospettando la possibile apertura di una procedura di infrazione. Con successiva missiva del 18 luglio scorso Bruxelles ha nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Broglio, Bubbico, Ca-
leo, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Pietro, De
Poli, D'Onghia, Fedeli, Formigoni, Giacobbe, Granaiola, Lanzillotta,
Longo Fausto Guilherme, Mineo, Minniti, Monti, Morra, Munerato, Nen-
cini, Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese,
Sangalli, Sibia, Stucchi, Turano, Valdinosi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De
Cristofaro, per attività della 3ª Commissione permanente; Idem, per atti-
vità della 7ª Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10ª
Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11ª Commissione
permanente; Dirindin, Padua e Scilipoti Isgro', per attività della 12ª Com-
missione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordina-
ria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Casson, Crimi, Esposito
Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica; Buemi, Capacchione, Giarrusso e Torrasi, per attività
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gambaro, per attività
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Panizza, per attività
dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) ha
comunicato che l'Ufficio di Presidenza del Gruppo è così composto:

Presidente:	senatore Renato Schifani
Vice presidente vicario:	senatore Luigi Marino
Vice presidente:	senatrice Laura Bianconi
Vice presidente:	senatrice Federica Chiavaroli
Tesoriere:	senatore Bruno Mancuso

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori De Pietro, Mastrangeli e Pepe hanno aggiunto la propria
firma all'interrogazione 4-03580 del senatore Vacciano ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 febbraio al 4 marzo 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 75

CONSIGLIO: sul contrasto alla contraffazione, con particolare riguardo al settore tessile (4-02097) (risp. VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

CROSIO: sui costi sostenuti per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Abruzzo e la Marina militare italiana su una nave militare al largo di Ortona (Chieti) (4-03306) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

GAMBARO: sulla direzione dell'istituto italiano di cultura di Tunisi (4-03138) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ICHINO ed altri: sulla costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi e supplenze per il personale docente delle istituzioni AFAM (4-02553) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PAGLIARI: sulle misure per contrastare gli effetti sui prodotti agroalimentari italiani dell'*embargo* posto in atto dalla Federazione russa (4-02975) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

STEFANO: su un caso di aggressione contro alcuni richiedenti asilo a Corato (Bari) (4-03467) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

VACCIANO, SIMEONI: sulla proprietà dell'area su cui sorge l'aeroporto militare «E. Comani» di Latina (4-02390) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

Mozioni

SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA, BUCCARELLA, MORONESE, CASTALDI. – Il Senato,
premessi che:

nel mese di novembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha partecipato alla rimozione dell'ultimo diaframma della seconda canna del traforo del Fréjus, che completa lo scavo della seconda galleria del *tunnel* autostradale che collega l'Italia alla Francia attraverso le valli di Susa e Maurienne, e corre parallela a quella già in esercizio, inaugurata il 12 maggio 1979;

il progetto della costruzione di una galleria parallela a quella stradale, tra il Piemonte e la regione francese della Savoia, si è sviluppato a seguito dell'esigenza di adeguare il traforo del Fréjus agli *standard* di sicurezza richiesti dalla UE dopo il grave incidente avvenuto nel *tunnel* del Monte Bianco alla fine degli anni '90;

il progetto per la realizzazione di una galleria di sicurezza parallela al traforo è stato approvato con delibera Cipe n. 43/2009 del 26 giugno 2009. La seconda galleria è lunga 12.878 metri, di cui 6.380 sul territorio italiano, ha un diametro interno di 8 metri ed è dotata di 34 rifugi e 10 stazioni tecniche di cui, rispettivamente, 16 e 5 di competenza italiana, e di 9 *bypass* di cui 5 per la parte italiana che verranno realizzati nei prossimi 2 anni. La galleria sarà aperta al traffico, secondo le previsioni, nel 2019. Il costo complessivo dell'opera è di 407 milioni di euro, ripartiti tra Italia e Francia;

considerato che:

nel bilancio 2012 della Sitaf SpA, la società concessionaria per la costruzione e la gestione del traforo, presentato agli azionisti a marzo 2013, si riporta che, in data 3 dicembre 2012, i Ministri dei trasporti di Italia e Francia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta con la quale si è stabilito, tra le altre cose, che la galleria di sicurezza, nel rispetto delle procedure nazionali ed europee, sarà aperta al traffico con una sola corsia di marcia, nel senso Italia-Francia, e che contemporaneamente il tracciato dell'attuale traforo verrà ridotto ad una sola corsia di marcia nel senso Francia-Italia;

su proposta dell'assessore per i trasporti, infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo, la Giunta della Regione Piemonte ha dato parere favorevole alla trasformazione della galleria di sicurezza del traforo del Fréjus in galleria di transito;

in un comunicato stampa diramato in data 6 giugno 2013, il presidente *pro tempore* della Provincia di Torino Antonio Saitta dichiarò: «La Provincia di Torino è contraria a qualsiasi aumento di capacità di traffico automobilistico ipotizzato per la seconda canna del traforo del Fréjus: oggi lo abbiamo ribadito ufficialmente a Roma, nel corso della conferenza dei servizi convocata per la modifica al progetto originario. La seconda canna del Fréjus dovrà essere realizzata esclusivamente come canna di sicurezza: ben venga l'aumento della sicurezza nel tunnel autostradale del Fréjus, ma non l'incremento del traffico. Siamo coerenti con quanto sosteniamo sulla Tav». Il presidente Saitta aggiungeva inoltre: «la Provincia di Torino mantiene ferma la sua opinione su questo tema: non si può cambiare in corso d'opera un progetto che rischia di incrementare ancora il traffico di auto e camion in una valle dove invece sosteniamo il passaggio della linea ferroviaria ad alta velocità»;

la decisione della Regione Piemonte che ufficializza la trasformazione della seconda canna del Fréjus in galleria di transito muta dunque l'opera in un vero e proprio raddoppio del *tunnel* autostradale che incrementerà il trasporto inquinante su gomma a scapito di quello su ferro. Come già riportato in precedenza, la seconda canna del Fréjus dovrebbe, invece, servire esclusivamente a mettere in sicurezza il traforo, perché le due modalità, sicurezza e transito, sono, nel caso in esame, incompatibili;

a conferma di quanto detto, occorre ricordare che il progetto preliminare dell'opera prevedeva la realizzazione di una galleria di sicurezza con diametro interno di 4,80 metri. Successivamente, a seguito dell'incen-

dio avvenuto nel *tunnel* nel mese di giugno 2005, i Governi italiano e francese si sono espressi in merito alla costruzione della galleria di sicurezza attraverso la proposta di «un diametro adatto della galleria che dovrà permettere in ogni evenienza la circolazione dei veicoli di soccorso in tutta sicurezza e agio». Pertanto il progetto definitivo della galleria di sicurezza del 2005, che prevedeva un diametro di 5,50 metri (contro i 4,80 metri del progetto preliminare) e permetteva unicamente l'accesso di ambulanze, non è stato ritenuto adeguato a rispondere alle richieste dei Ministri;

il gruppo di lavoro tecnico istituito dal comitato di sicurezza ha individuato la soluzione con diametro della galleria di sicurezza di 8 metri e impianti annessi come l'unica in grado di definire delle strategie di intervento efficaci e flessibili per far capo a varie situazioni di rischio e pertanto di garantire migliori condizioni di sicurezza;

è evidente, dunque, che per garantire maggiore sicurezza occorre soprattutto una politica di contenimento del trasporto su gomma che disincentivi tale modalità di spostamento delle merci attraverso leve fiscali e tariffarie, anche al fine di non rendere completamente inutili le infrastrutture di collegamento ferroviario già in uso o in corso di realizzazione;

in tal senso va anche il protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai trasporti, ratificato dal Parlamento italiano con legge 9 novembre 2012, n. 196, nel quale un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Nel protocollo si sostiene inoltre che le esternalità di costo dei trasporti vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti. Non meno importante è poi la previsione del progressivo passaggio ad una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale, e quindi i mezzi su rotaia;

in particolare, il protocollo, all'articolo 7, comma 1, prevede: «Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a: a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità; b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato; c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto; d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico»;

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni opportuna misura volta a garantire che la seconda galleria del traforo del Fréjus venga utilizzata esclusivamente come canna di sicurezza, escludendo qualsiasi iniziativa che preveda la

sua trasformazione in galleria di transito, nonché finalizzata all'incremento di traffico;

2) a garantire, anche con l'apertura della seconda canna, lo stesso numero di transiti giornalieri attuali nonché i medesimi vincoli all'accesso al traforo, anche al fine di pervenire ad una riduzione del volume complessivo dei trasporti su gomma nell'area;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta al miglioramento dell'offerta di trasporto sulla linea ferroviaria esistente, al fine di favorire lo spostamento del trasporto merci dalla modalità su gomma a quella su rotaia, così come indicato dal protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 196.

(1-00386)

Interrogazioni

PICCOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

gli impianti sciistici di risalita rappresentano un fattore essenziale dell'economia delle regioni e delle province montane e una fonte di occupazione in molteplici attività legate al turismo;

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» («sblocca Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, contiene, all'articolo 31-*bis*, disposizioni relative all'operatività degli impianti a fune;

nello specifico stabilisce che, alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano i termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985 ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 6 mesi a far data dall'11 novembre 2014 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione). Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica da parte dei competenti uffici ministeriali della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio. Possono godere dei benefici anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre 2 anni a far data dall'11 novembre 2014, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio;

il termine di maggio 2015 per l'emanazione del decreto ministeriale è prossimo ed è importante che tale termine non subisca proroghe per non danneggiare gli operatori turistici e i fruitori degli impianti,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda rispettare il termine previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, per l'emanazione del decreto;

se non ritenga opportuno coinvolgere, in sede di predisposizione del decreto, l'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF) al fine di recepire le eventuali indicazioni operative utili a rendere chiaro ed effettivamente applicabile il provvedimento stesso.

(3-01731)

Gianluca ROSSI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in Umbria si sta aggravando una situazione di difficoltà in relazione al mancato stanziamento e ripartizione delle risorse per il pagamento degli ammortizzatori in deroga, relativi all'anno 2014;

l'Umbria ha un sistema di autorizzazione regionale della cassa integrazione guadagni che, per gli anni 2013 e 2014, ha previsto la distinzione tra richieste di cassa integrazione per riduzioni di orario da un lato e per sospensioni a partire dal minimo di un mese dall'altro. In dettaglio, per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni in deroga dell'anno 2014, le imprese umbre interessate sono state 2.509, di cui l'81 per cento nella classe uno-9 addetti, per un totale di domande presentate pari a 10.987. Più in dettaglio, esse si articolano in 4.372 lavoratori con almeno un mese in regime di sospensione a zero ore e 9.837 lavoratori con una riduzione di orario. Tale quadro economico, per essere correttamente assolto, richiede risorse pari a 42.304.505 euro;

sono stati approvati 3 decreti interministeriali di ripartizione delle risorse nel corso del 2014: il primo, il decreto n. 78641 del 22 gennaio 2014, con una quota per l'Umbria pari a 7.361.760 euro impiegati per la gran parte per chiudere le autorizzazioni 2013, il secondo, il decreto n. 83527 del 6 agosto 2014, prevedeva una quota per l'Umbria pari a 7.361.760 euro ed il terzo, decreto n. 86486 del 4 dicembre 2014, con una quota per l'Umbria di 9.202.200 euro;

la disponibilità della Regione Umbria ammonta a soli 16.650.875 euro;

la Regione ha fin qui provveduto a liquidare le sole posizioni recanti sospensioni a 0 ore per i mesi di aprile e maggio 2014 e solo per un terzo delle richieste recanti riduzioni di orario con un massimo di 120 ore a trimestre per singolo lavoratore relative al trimestre aprile-giugno 2014;

considerato che:

per il biennio 2013-2014, l'Umbria ha adottato, d'intesa con le parti sociali, un modello di concessione particolarmente attento all'utilizzo

delle risorse per le finalità proprie dell'istituto, ad esempio con una limitazione molto selettiva nell'utilizzo della mobilità in deroga;

il perdurare del blocco delle risorse sta determinando un acuirsi delle situazioni di evidente sofferenza e di tensione con lavoratori, i quali, pur avendo maturato il diritto da ormai quasi un anno, non percepiscono alcun sostegno al reddito. Inoltre, la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che non è possibile fornire alcuna prospettiva temporale di risoluzione, nonostante in più occasioni la Regione Umbria, tra le molte, abbia più volte evidenziato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fabbisogno necessario alla copertura delle richieste di cassa integrazione guadagni presentate nell'anno 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende esposte; quali provvedimenti tempestivi di competenza intenda attuare, al fine di stanziare i fondi necessari alla copertura della cassa integrazione guadagni del 2014 per la Regione Umbria.

(3-01732)

PUPPATO, LAI, MORGONI, CUOMO, SCAVONE, CIRINNÀ, BATTISTA, GAMBARO, AMATI, SCALIA, VALENTINI, BIGNAMI, DI GIACOMO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che nel 2012 risulta essere aperto un focolaio di tubercolosi bovina all'interno del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dovuto, con ogni probabilità, all'infezione di una mandria nel Comune di Gioia dei Marsi, confinante con il parco;

visto che nel marzo 2014 è stata rilevata la morte di un'orsa con tubercolosi diffusa;

considerato che durante i controlli nell'anno 2014 è risultato infetto solo un vitello di un nuovo allevamento su oltre 1.000 capi controllati sia in primavera che al ritorno dal pascolo;

visto che all'interno del parco vive un numero di cervi stimato in circa 3.000 esemplari;

considerato che:

l'orso marsicano è una specie in via d'estinzione, protetta dall'Unione europea, di cui si contano solamente 50 esemplari a ridotta differenziazione genetica;

la tubercolosi è una zoonosi;

secondo gli esperti riuniti in un tavolo tecnico appositamente convocato dal Ministero della salute è necessario mettere in atto fin da subito misure per bonificare il territorio e monitorare la fauna selvatica al fine di delimitare una zona infetta, ma non vi è stato alcun seguito a quanto stabilito durante il tavolo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione venutasi a creare nel parco d'Abruzzo, Lazio e Molise;

quali siano le misure che intendano adottare per garantire la biodiversità del parco, che attira ogni anno migliaia di turisti.

(3-01734)

Gianluca ROSSI, VACCARI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ha introdotto, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'articolo 17-ter, che al comma 1 prevede: «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», chiarendo con il comma 2 che: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

la norma introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto *split payment*, ossia un sistema attraverso il quale le pubbliche amministrazioni elencate nello stesso articolo 17-ter, all'atto del pagamento delle fatture ricevute in relazione ai propri acquisti di beni e servizi, non corrispondono più ai fornitori l'importo lordo della fattura, ma solo l'imponibile, trattene-ndo l'IVA e riversandola direttamente all'erario;

tale disposizione si inquadra tra quelle finalizzate ad innovare il sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di ridurre il «VAT gap» e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi;

tale meccanismo fiscale introduce una deroga al principio di neutralità dell'IVA, disciplinato dall'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per mezzo del quale il «contribuente iva» ad ogni versamento periodico dovuto corrisponde all'erario la differenza tra l'IVA sulle sue vendite addebitata ai suoi clienti e l'IVA sugli acquisti dovuta ai fornitori. Lo *split payment* costituisce altresì una deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015 Serie generale, recante le «Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni», interviene a disciplinare le «pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali»;

in termini applicativi, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'erario. Da un punto di vista soggettivo, la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;

per limitare gli effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria. A tal fine si prevede che il Ministro dell'economia, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'articolo 17-ter;

le deroghe previste riguardano le circostanze in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta e le prestazioni di servizi siano assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti;

le implicazioni pratiche sono molteplici: le verifiche di Equitalia previste dal decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 sui pagamenti superiori a 10.000 euro, oltre il quale va effettuata la verifica, sarà calcolato facendo riferimento solo all'imponibile; gli interventi sostitutivi saranno attuati con riferimento al solo importo dell'imponibile; quanto all'espropriazione presso terzi, le certificazioni *ex art. 547* del codice di procedura civile, relative alla sussistenza e consistenza dei propri debiti nei confronti del soggetto esecutato, dovranno essere rilasciate solo per gli importi imponibili; gli acquisti *on line* con carte di credito prepagate saranno soggetti allo *split payment* e si potranno fare solo acquisti non soggetti a IVA o con IVA assolta all'editore; le fatture passive emesse da associazioni sportive soggette a regime IVA forfettario in base alla legge n. 398 del 1991 saranno soggette allo *split payment*;

allo stato attuale, la nuova normativa non prevede esclusioni per i soggetti che rientrano nel regime IVA forfettario e per i numerosi soggetti

no profit: società sportive, ivi comprese le società cooperative e le associazioni dilettantistiche disciplinate all'articolo 90, commi da 17 a 18-ter, della legge n. 289 del 2002; associazioni senza scopo di lucro; associazioni *pro loco*; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fine di lucro. Questi soggetti possono aderire alle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, in base alla quale, ai fini Iva, beneficiano della detrazione forfetaria del 50 per cento, calcolata sull'imposta relativa alle fatture emesse nell'esercizio delle prestazioni di natura commerciale, come nei casi della pubblicità e delle sponsorizzazioni. Oltre a tutto per queste ultime, non essendo distinguibili in modo sicuro rispetto alle altre prestazioni, l'articolo 29 del decreto legislativo, n. 175 del 2014, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata», ha allineato la percentuale forfetaria al 50 per cento, sopprimendo la precedente, che era solo di un decimo;

considerato che:

in più sedi è stato evidenziato che qualora l'impresa abbia come principale committente la pubblica amministrazione, con il sistema dello *split payment* non avrà modalità di compensare l'IVA che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione, creando con ciò un flusso di cassa fortemente sbilanciato, ciò anche in considerazione del fatto che il rimborso IVA richiede tempistiche non sempre prevedibili;

secondo i dati forniti dall'osservatorio CNA, derivanti dall'applicazione delle nuove regole IVA su *split payment* e *reverse charge*, nel 2015 le imprese che lavorano per la pubblica amministrazione, pari a circa 2 milioni, soffriranno di un ammanco di cassa mensile pari complessivamente ad un miliardo e mezzo, a causa del mancato incasso dell'IVA. In media, ognuna di loro avrà bisogno di 9.300 euro al mese. I dati CNA evidenziano, inoltre, che le imprese avranno il problema di recuperare completamente l'IVA sulle operazioni di vendita effettuate con la pubblica amministrazione, non potendo più compensarla con l'IVA sulle vendite. In tal modo, le imprese si dovrebbero quindi trovare a recuperare circa 15 miliardi di IVA sugli acquisti;

rilevato che in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» all'articolo 8, è stato introdotto il comma 3-bis, che eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10 al 20 per cento l'importo contrattuale dell'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;

preso atto che il 24 febbraio 2015, in risposta alla lettera inviata dall'ANCE di Cuneo, gli uffici del commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici hanno spiegato in una propria missiva: «Nella sua lettera lei fa riferimento alla possibile applicazione di un sistema nel quale le autorità pubbliche verserebbero l'Iva per beni e servizi a loro forniti su un conto speciale («split payment») e esprime le sue preoccupazioni al riguardo. (...) Le confermo che la Commissione ha ricevuto di recente una domanda di deroga sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) concernente questa semplificazione». Tale articolo stabilisce che «il Consiglio, deliberando all'unanimità? su proposta della Commissione, può? autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali». Queste misure, però, «non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale». Il primo dubbio, nel caso dello *split payment* italiano, è che non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva (la novità è in vigore da inizio 2015). Inoltre, la misura potrebbe incidere in maniera significativa sul livello delle entrate IVA. L'articolo 395 della direttiva prevede una procedura perché venga richiesta l'autorizzazione. Entro 2 mesi la Commissione può chiedere chiarimenti allo Stato membro. E questo è già avvenuto. «Tale domanda, per la quale la commissione ha contattato le autorità italiane, è attualmente in corso di ulteriore esame e deliberazione». Il prossimo passaggio, non appena saranno stati raccolti tutti gli elementi necessari a decidere, è informare gli altri Paesi membri (oltre, ovviamente, all'Italia) proponendo una deroga o bloccando tutto. «Le assicuro che la Commissione osserva attentamente gli eventi recenti nonché i possibili sviluppi»,

si chiede di sapere:

quali interventi di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di mitigare le ricadute della nuova disciplina dello *split payment* che, seppure condiviso nel merito, nella sostanza rischia di creare problemi di liquidità per le imprese e gli enti locali;

se non ritenga opportuno, allo scopo di limitare tali rischi di liquidità, semplificare le procedure e ridurre i tempi di rimborso dell'IVA per le imprese che applicano il *reverse charge* e lo *split payment*;

se intenda prevedere il superamento del meccanismo dello *split payment* per tutte le imprese che, a partire dal 31 marzo 2015, regoleranno con fatturazione elettronica tutti i rapporti e le prestazioni effettuate con le pubbliche amministrazioni;

viste le problematiche rilevate da associazioni dilettantistiche e ONLUS, se non ravveda il Governo la necessità di derogare per i soggetti *no profit* all'applicazione dello *split payment*.

(3-01735)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CIOFFI, SCIBONA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
– Premesso che la Salerno-Reggio Calabria rappresenta una delle opere pubbliche più complesse nel panorama infrastrutturale del Sud Italia e di tutto il Paese sotto il profilo delle tempistiche per la realizzazione degli interventi nonché per l'aspetto giudiziario, viste le numerose inchieste che si sono succedute nei decenni;

considerato che nella sera di lunedì 2 marzo 2015 in uno dei cantieri del viadotto «Italia», il più alto della penisola e il secondo in Europa, è avvenuto il cedimento di una porzione di bitume e cemento a causa del crollo di una campata stradale. Nell'incidente ha perso la vita un giovane operaio rumeno di nome Adrian Miholca;

considerato inoltre che alla data del 5 marzo, l'autostrada A3, che rappresenta l'unica arteria che percorre il versante sud occidentale del nostro Paese, risulta essere chiusa, producendo incalcolabili disagi alla già martoriata situazione dei trasporti tra Campania e Calabria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le proprie valutazioni in merito;

quali azioni, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di risolvere fattivamente la grave situazione, a parere degli interroganti insostenibile;

se intenda procedere, a seguito di adeguata verifica e in ragione delle gravi criticità evidenziate, all'immediato ricambio dei vertici di ANAS SpA, vista l'importanza che tale società pubblica riveste nel campo dei lavori pubblici e nel possibile rilancio delle infrastrutture in Italia.

(3-01733)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il gruppo Aliplast SpA, con sede ad Ospedaletto di Istrana (Treviso), opera da anni con successo nel settore della raccolta, riciclo e trasformazione della materia plastica;

il gruppo dal 2009 ha avviato un sistema autonomo di gestione dei rifiuti dei propri imballaggi secondari e terziari (approvato dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) che successivamente vengono raccolti e riciclati in una percentuale che supera il 60 per cento del materiale immesso nel mercato;

il gruppo, che ha alle proprie dipendenze oltre 400 dipendenti, svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, grazie anche al

consorzio Carpi che gestisce gli aspetti legati all'operatività e al monitoraggio del sistema («sistema PARI»);

il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, recentemente ha inviato in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato, a tutti i clienti di Aliplast una lettera che mette in serie difficoltà l'esistenza del «sistema Pari» e quindi del consorzio Carpi, arrecando un duro colpo al gruppo Aliplast;

l'iniziativa della Aliplast presenta le seguenti caratteristiche: 1) applicazione di un contributo ambientale dimezzato rispetto a quello praticato dal Conai (chiamato «CAC», 60 euro la tonnellata contro una media di 110 euro); 2) raggiungimento di percentuali di eccellenza nel riciclo effettivo del materiale (oltre il 60 per cento se si considerano i rifiuti plastici generati dai propri imballaggi, rispetto a poco più del 30 per cento di Corepla, consorzio di filiera Conai per la plastica); 3) ottimizzazione dei processi industriali (in una logica di prossimità e di minore impatto ambientale) e raccolta dei rifiuti di imballaggi direttamente presso i produttori o detentori; 4) riduzione, a valori prossimi allo zero, del materiale cosiddetto di «scarto» della raccolta di imballaggi in plastica (che, in genere, in una raccolta differenziata «spinta» nel «modello Conai/Corepla» ammonta a circa il 30 per cento) consentendo un riciclo di maggior quantità e qualità; 5) mancato conferimento del materiale ad impianti di combustione (come avviene per Conai/Corepla) in quanto l'unica priorità è il riciclo della materia; 6) potendo contare sul proprio contributo (si ripete dimezzato rispetto al CAC) non impatta economicamente e finanziariamente sul consumatore e sulle casse pubbliche;

Aliplast ha più volte denunciato, in tutte le sedi competenti, come il Conai abbia ostacolato il «sistema PARI», venendo meno alla sua funzione *super partes* che dovrebbe essere volta al coordinamento, alla massimizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero nazionali;

l'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, afferma come il CONAI debba anche promuovere «accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione» (lett. d)) e assicura «la necessaria cooperazione tra i consorzi (...) e gli altri operatori economici» (lett. e));

è stata presentata un'interrogazione al Parlamento europeo nella quale si denuncia l'adozione da parte del Governo italiano di norme che hanno reso possibili le condizioni affinché il consorzio Conai potesse abusare della sua posizione dominante, in violazione degli art. 102-106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e atte a costituire una violazione delle norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107;

a seguito di denuncia da parte di Aliplast SpA, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria, ancora in corso, nei confronti di Conai e Corepla per presunto abuso di posizione dominante;

il gruppo Aliplast, perdurando la situazione di monopolio da parte del Conai, si vedrebbe costretto a spostare i propri stabilimenti non garan-

tendo più occupazione ai propri dipendenti e, indirettamente, a quanti lavorano nell'indotto del circuito raccolta, trasporto, riciclo e produzione di beni,

si chiede di sapere quali opportune misure di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare, in maniera efficace ed uniforme, le problematiche evidenziate e di consentire ad Aliplast di poter continuare ad operare con eccellenza nel mercato.

(4-03581)

LIUZZI, MESSINA, CARRARO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE, ZUFFADA, SERAFINI, FLORIS, PELINO, ZAVOLI, ROMANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il mondo di oggi è in continua evoluzione: cambiano, con enorme rapidità, gli equilibri politici sulle sponde del Mediterraneo; cambiano gli equilibri economici e politici nell'est Europa, al confine con l'Asia; cambiano gli equilibri dei flussi commerciali e finanziari internazionali, rendendo peraltro incerto prevederne l'evoluzione nonché mutano gli equilibri economici e politici anche all'interno della UE;

cambia altresì, purtroppo, l'assetto del territorio italiano, vittima forse della maggiore incidenza di eventi violenti e senz'altro dell'incuria e di un uso insostenibile e irrispettoso che ne è stato fatto e se ne continua a fare;

ci si trova di fronte ad una radicale trasformazione della fisionomia del mondo e delle sue relazioni, destinate a mutare profondamente i nostri modi di vivere e le relazioni internazionali ed economiche dell'Italia; ciò avrà un impatto diretto sulle attuali e future condizioni di vita delle popolazioni;

ciò suscita la preoccupazione degli operatori della scuola che, consapevoli dell'ignoranza in merito alle conoscenze geografiche, manifestata dagli studenti italiani, non si spiegano perché sia assente la materia «geografia» (nell'accezione di saperi geografici) nel *dossier* della riforma, allo studio del Governo, «la Buona Scuola»;

va rilevato quindi come troppo spesso la geografia sia stata in questi anni vittima dello *status* di «insegnamento atipico»: ciò ha comportato l'attribuzione dell'insegnamento a personale privo di adeguata formazione, nonché di adeguato aggiornamento per il medesimo insegnamento;

da notizie in possesso degli interroganti il coordinamento nazionale dell'associazione «SOS Geografia» si è attivato fattivamente denunciando lo stato dell'arte nelle varie scuole italiane e ha anche elaborato numerose proposte in ambito geografico, che, purtroppo, giacciono nei cassetti del Ministero;

a giudizio degli interroganti non è concepibile trascurare la centralità di un sapere, quello geografico, tanto antico quanto indispensabile, in un mondo globalizzato, affinché si possa, anche, realizzare un'efficace

«educazione finanziaria» partendo dalla semplice conoscenza dei luoghi di provenienza e di destinazione di uomini, beni, servizi e flussi finanziari, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di introdurre, nella riforma «la Buona Scuola», la disciplina «geografia economica e politica», per complessive due ore settimanali per classe, in tutti i bienni degli istituti secondari di secondo grado e la disciplina «geografia economica» per i trienni dei soli licei, con il medesimo orario;

se voglia ripristinare l'insegnamento della «geografia economica» nei trienni degli istituti tecnici-amministrazione finanza e *marketing*, al posto dell'attuale insegnamento di «geografia» che, destinato ai bienni, non esplica al meglio tutte le potenzialità formative perché destinato ad alunni non in possesso dei prerequisiti necessari;

se ritenga di reintrodurre l'insegnamento di «geografia turistica» nel triennio degli istituti professionali ad indirizzo alberghiero- articolazione accoglienza turistica, con 2 ore settimanali per classe;

se non creda di notevole importanza l'affidamento esclusivo di tutti gli insegnamenti geografici alla classe di concorso 39/A, composta da professionisti dotati di un'adeguata formazione specialistica.

(4-03582)

BIGNAMI, ORELLANA, MUSSINI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, CASALETTO, DE PIETRO, MOLINARI, MASTRANGELI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il liceo scientifico «C. Cavalleri» di Parabiago (Milano) è diventato autonomo nell'anno scolastico 1984/85, poiché prima era sezione staccata del liceo «Galilei» di Legnano (Milano);

nel corso degli anni si è registrato un incremento, via via sempre più crescente, delle iscrizioni tale da rendere necessario un ampliamento della struttura esistente;

in attesa dell'ampliamento, nel 1995, la sezione del liceo linguistico è stata ospitata presso alcuni locali della scuola media statale del Comune di Canegrate;

nel 1999 è stato progettato l'ampliamento del liceo scientifico «C. Cavalleri» nella sede di Parabiago (Milano);

nel 2001 la Giunta provinciale di Milano approvò il progetto esecutivo di ampliamento della struttura; i lavori vennero affidati ad una prima impresa;

nel 2002 l'amministrazione comunale di Parabiago richiese la modifica della destinazione d'uso dell'edificio da esclusivamente scolastico ad uso pubblico, prevedendo l'utilizzo dell'aula magna come *auditorium* comunale. Per l'allestimento dell'*auditorium* il Comune stanziò 500.000 euro;

nel 2003 la Giunta provinciale approvò il progetto esecutivo comprendente la modifica della destinazione d'uso dell'*auditorium* da uso scolastico ad uso pubblico;

nel 2004 i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa edile;

dal 2004 al 2007 in seguito a gravi inadempienze nella realizzazione delle opere, tra cui: strutture portanti con caratteristiche non idonee per ottenere una certificazione antincendio, portata inadeguata dei solai di copertura, scale con alzate non corrispondenti alla normativa vigente, è stata predisposta la risoluzione del contratto con le ditte appaltatrici ed è stato predisposto un nuovo progetto esecutivo, al fine di realizzare ulteriori interventi resi necessari per adeguare le strutture e renderle conformi ai requisiti imposti dalla normativa;

nel 2008 è stato dato mandato ad una terza ditta di realizzare i lavori di copertura ed impermeabilizzazione della struttura per evitare lo sfascio;

nel 2009, l'amministrazione provinciale assegnò, tramite gara comunitaria, secondo direttiva della Comunità europea, i lavori di ampliamento della struttura ad una nuova impresa edile; la Giunta provinciale predispose, inoltre, un nuovo progetto esecutivo che prevedeva la realizzazione di nuove opere, quali: laboratori di chimica, di fisica, di informatica, di lingue e stanziò nuovi fondi per la ripresa dei lavori;

a maggio 2010, in occasione di un sopralluogo presso il cantiere alla presenza dell'assessore provinciale, Marina Lazzati, del vice presidente del Consiglio provinciale di Milano nonché vice sindaco del Comune di Parabiago, Raffaele Cucchi, di funzionari e tecnici della Provincia di Milano, di un rappresentante dell'associazione genitori, della vice preside del liceo «Cavalleri» e di alcuni insegnanti, la situazione non appariva confortante, ma veniva assicurata, da parte dell'amministrazione provinciale, la consegna dello stabile per aprile 2012 e veniva, inoltre, evidenziato che il completamento della parte della struttura relativa alle aule ed ai laboratori risultava completamente finanziato;

ad aprile 2012 i lavori non risultavano ancora ultimati;

nel 2013 insorsero ulteriori problemi e rallentamenti nell'avanzamento dell'opera a causa di difficoltà economiche finanziarie dell'impresa edile e nei primi mesi del 2014 i lavori vennero bloccati;

nel dicembre del 2013 la presidenza del liceo chiedeva la consegna, anche se parziale, dell'immobile per dare sistemazione alle classi ubicate nel complesso di Canegrate, che presenta gravi problemi di manutenzione. Durante le vacanze di Natale era stato predisposto il trasferimento e l'allestimento delle nuove aule;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

ad oggi mancherebbe solo una esigua parte di lavori, già finanziati dall'amministrazione provinciale per completare l'ampliamento delle aule e dei laboratori;

l'*auditorium*, invece, che nelle intenzioni doveva essere fruibile da tutta la città, ad oggi appare un'enorme occasione persa, in quanto al mo-

mento sarebbe necessario un finanziamento di ulteriori 1.500.000 euro per completarlo;

si tratta di una storia avvilente, caratterizzata da intoppi, inadempienze, abbandoni delle imprese, riprese dei lavori, rallentamenti, vincoli dettati dal patto di stabilità, necessità di nuovi finanziamenti, che, a distanza di 14 anni dall'inizio delle attività ancora non vede la conclusione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano necessario attivarsi per sbloccare l'*empasse* descritta in premessa, favorendo il tempestivo completamento dei lavori e l'utilizzo dell'edificio per l'anno scolastico 2015-2016 da parte dei 952 iscritti, così da non generare ulteriori disagi agli studenti e alla comunità;

se non si ritenga opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, in un'ottica di trasparenza della gestione dei finanziamenti pubblici, per verificare nel dettaglio le ragioni che hanno portato al fallimento delle ditte coinvolte nei lavori di ampliamento del liceo «Cavalleri»;

se risulti che situazioni analoghe, in cui ritardi, inadempienze gravi ed eventuali fallimenti delle ditte edili che impediscono l'ultimazione di lavori di ristrutturazione o ampliamento di edifici scolastici iniziati da almeno 10 anni, siano monitorate, al fine di evitare la concreta inutilità dei finanziamenti pubblici e assicurare il soddisfacimento del diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione.

(4-03583)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01735, dei senatori Gianluca Rossi e Vaccari, sulle modalità di versamento dell'IVA relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e privati, introdotte dalla legge di stabilità per il 2015;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01731, del senatore Piccoli, sull'emanazione della normativa di attuazione in tema di operatività degli impianti a fune;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01734, della senatrice Puppato ed altri, sul rischio di infezione da tubercolosi per la fauna selvatica nel parco nazionale d'Abruzzo.